Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 311

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 12 novembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 novembre 1984, n. **752**.

Riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea . Pag. 9427

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 17 ottobre 1984.

Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati destinati ad essere usati come solventi . . Pag. 9427

DECRETO 18 ottobre 1984.

Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati classificati come pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini . . . Pag. 9432

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 20 ottobre 1984.

Approvazione di condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore, presentate dalla S.p.a. La Piemontese vita, in Torino Pag. 9441

Ministero del tesoro

DECRETO 2 novembre 1984.

Elevazione a lire 7.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei CCT settennali con godimento 1° novembre 1984 Pag. 9442

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 settembre 1984, n. **753**.

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad accettare un legato . Pag. 9442

DECRETO 14 settembre 1984, n. **754**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali, in Roma, ad accettare un legato. Pag. 9442

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Conferimento di diploma al merito della redenzione sociale . . . . . Pag. 9443

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento di società cooperative . . . . . Pag. 9443

Ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica di perfosfati, con sede in Roma e stabilimento in Portogruaro . . . . Pag. 9443

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni Pag. 9443

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di esplosivi . . . . Pag. 9443

Ministero della sanità: Elenco n. 248 delle revoche di registrazioni di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre gennaio-giugno 1984) Pag. 9444

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica relativo alle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Varese. (Tariffe e deduzioni pubblicate nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 263 del 24 settembre 1984) . . . . Pag. 9449

Ministro per il coordinamento della protezione civile:

Conferma degli importi dei programmi di edilizia residenziale previsti dall'ordinanza n. 323/81 in attuazione del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 388/FPC/ZA) . . . . Pag. 9450

Ulteriore proroga delle requisizioni di appartamenti destinati al ricovero della popolazione interessata dal fenomeno del bradisismo. (Ordinanza n. 397/FPC/ZA) . . Pag. 9451

Disposizioni per la disciplina del mancato approvvigionamento e mancato impiego di materiale prodotto nelle regioni Campania e Basilicata, da parte di concessionari dei programmi costruttivi di Monteruscello. (Ordinanza n. 398/FPC/ZA) . . Pag. 9451

Avviso di rettifica all'ordinanza 19 ottobre 1984, numero 378/FPC/ZA: « Integrazione dell'ordinanza n. 361/FPC/ZA del 19 ottobre 1984 concernente misure dirette ad agevolare il reinsediamento della popolazione ed a consentire il completamento dell'attività nelle zone colpite dall terremoto del novembre 1980 ». (Ordinanza pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 299 del 30 ottobre 1984) Pag. 9451

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome nella forma originaria Pag. 9451

CIRCOLARI

Ministero della sanità

CIRCOLARE 18 ottobre 1984, n. **80.**

Indicazioni esplicative per l'applicazione dei decreti ministeriali relativi ai preparati pericolosi « solventi » e « pitture, vernici, inchiostri da stampa ed affini » . Pag. 9452

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Diario delle prove scritte del concorso, per complessivi sessanta posti, per la nomina della qualifica di coadiutore della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro, ruolo del personale amministrativo Pag. 9454

Ministero della sanità: Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1983 Pag. 9454

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 311 DEL 12 NOVEMBRE 1984:

LEGGE 18 ottobre 1984, n. **755.**

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978.

LEGGE 18 ottobre 1984, n. **756.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982.

LEGGE 18 ottobre 1984, n. **757.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la rettifica della frontiera italo-svizzera al valico dei Mulini e Pedrinate, firmata a Berna il 12 giugno 1981.

LEGGE 18 ottobre 1984, n. **758.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e San Marino per l'introduzione della franchigia diplomatica, firmate a San Marino il 7 dicembre 1981.

LEGGE 18 ottobre 1984, n. **759.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e San Marino concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi lavorati, firmate a San Marino il 23 luglio 1982.

LEGGE 18 ottobre 1984, n. **760.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983.

LEGGE 18 ottobre 1984, n. **761.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo-quadro di cooperazione universitaria tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 5 luglio 1982.

LEGGE 18 ottobre 1984, n. **762.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia ed Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981.

LEGGE 24 ottobre 1984, n. **763.**

Ratifica ed esecuzione dei protocolli del 1983 relativi ad una ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington dal 4 aprile al 10 maggio 1983.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 311 DEL 12 NOVEMBRE 1984:

Supplemento n. 1:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Ancona.

(2732)

Supplemento n. 2:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Ascoli Piceno.

(2733)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 novembre 1984, n. **752.**

Riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, possono chiedere al Ministero della sanità il riconoscimento di tali titoli, anche se conseguiti prima dell'acquisizione della cittadinanza.

Il riconoscimento è effettuato in conformità dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro degli affari esteri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; tale decreto terrà conto del *curriculum* degli studi del richiedente per durata e per contenuti teorici e pratici in relazione al *curriculum* necessario per il conseguimento del titolo in Italia.

In detto decreto sono in particolare stabiliti i casi di diretta equipollenza ai titoli nazionali di determinati titoli di cui al primo comma, nonché i casi in cui il richiedente possa essere autorizzato, sulla base dello specifico *curriculum* scolastico, a sostenere il corrispondente esame di Stato ovvero ad iscriversi all'ultimo anno o ad un anno intermedio del relativo corso di studi presso una scuola italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1984

PERTINI

DEGAN — FALCUCCI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 ottobre 1984.

Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati destinati ad essere usati come solventi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 3, 6 e 9 della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 1147;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977 concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Viste le direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 73/173 del 4 giugno 1973 e n. 80/781 del 22 luglio 1980, nonché la direttiva della commissione delle Comunità europee n. 82/473 del 10 giugno 1982, concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi-solventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927;

Di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Titolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Il presente decreto riguarda la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei seguenti preparati immessi sul mercato e considerati pericolosi ai sensi del successivo art. 3:

a) i preparati destinati ad essere usati come solventi e che contengono soltanto sostanze riportate nell'allegato al presente decreto, comprese quelle che contengono, sotto forma di impurezze o additivi, sostanze classificate nell'allegato al presente decreto ovvero nell'allegato I al decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modificazioni;

b) i preparati destinati ad essere usati come solventi e che, oltre alle sostanze riportate nell'allegato, contengono sostanze liquide classificate come altamente infiammabili (o estremamente infiammabili), facilmente infiammabili o infiammabili ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, e/o sostanze non pericolose ai sensi dello stesso articolo della suddetta legge. Per i preparati destinati ad essere usati come solventi, classificabili come « estremamente infiammabili » (o « altamente infiammabili »), « facil-

mente infiammabili » e « infiammabili », restano valide le disposizioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *i*) dell'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche, in connessione con l'allegato V al decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modifiche.

Art. 2.

Le norme del presente decreto non si applicano:

a) ai preparati cosmetici;

b) ai medicinali, agli stupefacenti, ai preparati radioattivi, alle derrate alimentari e agli alimenti per animali;

c) agli additivi per le derrate alimentari e per gli alimenti per animali, ai concimi, agli antiparassitari e alle pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi e prodotti affini, qualora siano in vigore disposizioni di legge relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di tali preparati, salvo il caso in cui tali disposizioni di legge facciano espresso riferimento a quanto contenuto in questo decreto;

d) al trasporto dei preparati pericolosi (solventi) per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;

e) alle munizioni e agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre, come effetto pratico, esplosioni o effetti pirotecnici;

f) ai preparati pericolosi esportati in Paesi terzi;

g) ai preparati in transito sottoposti a controllo doganale, purché non siano oggetto di trasformazioni;

h) alle sostanze che si presentano sotto forma di rifiuti e di residui tossici e nocivi e che sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982.

Gli articoli 5 e 6 del presente decreto, nonché l'art. 4 della legge n. 256 del 29 maggio 1974, come modificato, non si applicano ai recipienti che contengono gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, fatta eccezione per gli aerosol definiti nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 21 luglio 1982.

Per i preparati presentati sotto forma di aerosol, si applicano le disposizioni relative ai criteri di infiammabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741.

Titolo II

CLASSIFICAZIONE

Art. 3.

Per l'applicazione del presente decreto sono valide le definizioni di cui all'art. 2 della legge n. 256/74, e successive modifiche, ad eccezione della definizione di cui al punto *m*) dello stesso articolo.

Le sostanze pericolose ai sensi delle succitate definizioni, utilizzate come solventi, sono riportate nell'allegato al presente decreto.

In particolare le sostanze altamente tossiche (o molto tossiche), tossiche e le sostanze nocive sono suddivise in classi e sottoclassi.

Ad ogni sottoclasse è attribuito un indice di classificazione I_1 e un indice di esenzione I_2 come riportati nella tabella seguente:

CLASSE DELLA SOSTANZA	Indice di classificazione I_1	Indice di esenzione I_2
Altamente tossiche (o molto tossiche) e tossiche:		
I/a	500	500
I/b	100	100
I/c	25	25
Nocive:		
II/a	5	20
II/b	2	8
II/c	1	4
II/d	0,5	2

Art. 4.

I preparati solventi sono classificati secondo i sottoelencati princìpi:

1. Sono considerati tossici i preparati contenenti una o più sostanze indicate nell'allegato, se la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze altamente tossiche (o molto tossiche), tossiche o nocive presenti nel preparato per i rispettivi indici I_1, è superiore a 500, cioè:

$$\Sigma (P \times I_1) > 500$$

dove:

P è la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato;

I_1 è l'indice che corrisponde alla classe della sostanza.

2. Sono considerati nocivi i preparati contenenti una o più sostanze indicate nell'allegato:

a) se la somma dei prodotti di cui al paragrafo 1 è inferiore o pari a 500, cioè:

$$\Sigma (P \times I_1) \leq 500$$

e,

b) se la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze altamente tossiche (o molto tossiche), tossiche o nocive presenti nel preparato per i rispettivi indici I_2, è superiore a 100, cioè:

$$\Sigma (P \times I_2) > 100$$

dove:

P è la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato;

I_1 e I_2 sono gli indici che corrispondono alla classe della sostanza.

3. Non sono classificati né come tossici, né come nocivi i preparati contenenti una o più sostanze indicate nell'allegato se la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze altamente tossiche (o molto tossiche), tossiche o nocive presenti nel preparato per i rispettivi indici I_2 è inferiore o pari a 100, cioè:

$$\Sigma (P \times I_2) \leq 100$$

dove:

P è la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato, e

I_2, l'indice corrispondente alla classe della sostanza.

4. Nei preparati soggetti al presente decreto, le sostanze indicate nell'allegato, anche se presenti come impurezze o come additivi, non sono prese in considera-

zione quando la loro concentrazione singola in peso è inferiore ai seguenti valori:

0,2% per le sostanze della classe I;

1% per le sostanze della classe II, o classificate corrosive;

2% per le sostanze classificate irritanti.

Le sostanze che, in quanto impurezze o additivi, non sono riportate nell'allegato, ma figurano nell'allegato I al decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modificazioni, sono considerate come segue:

le sostanze classificate altamente tossiche (o molto tossiche) o tossiche, come appartenenti alla classe I/a;

le sostanze classificate nocive, come appartenenti alla classe II/a.

5. Sono considerati:

a) corrosivi: i preparati che contengono sostanze classificate corrosive nell'allegato, in concentrazioni che superino i limiti fissati nell'allegato stesso.

I preparati contenenti più di una sostanza classificata come corrosiva nell'allegato, in concentrazioni singole che non superino i limiti di corrosività indicati, sono considerati corrosivi se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato per il limite di corrosività, indicato per tale sostanza, è superiore ad 1;

b) irritanti: i preparati che contengono sostanze classificate irritanti o corrosive nell'ellegato in concentrazioni che superino i limiti di irritazione fissati nell'allegato stesso.

I preparati contenenti più di una sostanza classificata come irritante o corrosiva nell'allegato, in concentrazioni singole che non superino i limiti di irritazione indicati, sono considerati irritanti se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato per il limite di irritazione indicato per tale sostanza, è superiore ad 1.

Titolo III

ETICHETTATURA

Art. 5.

In applicazione di quanto stabilito dagli articoli 5 e 7 della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, ogni imballaggio di un preparato considerato pericoloso, ai sensi dell'art. 4, deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile:

1) nome commerciale o designazione del preparato;

2) nome chimico delle sostanze contenute, secondo le seguenti modalità:

2.1) nome chimico della sostanza altamente tossica (o molto tossica) o tossica, contenuta o delle sostanze altamente tossiche (o molto tossiche), o tossiche, contenute in percentuale superiore allo 0,2% con indicazione della concentrazione in percentuale o dei seguenti intervalli di percentuale:

conc. $\leq$ 1%
1% $<$ conc. $\leq$ 5%
5% $<$ conc. $\leq$ 20%
20% $<$ conc. $\leq$ 50%
conc. $>$ 50%

Tuttavia, la menzione del nome chimico della sostanza o delle sostanze e l'indicazione della percentuale non sono necessarie se il preparato non è né tossico né nocivo.

2.2) nome chimico della sostanza nociva o delle sostanze nocive contenute in una concentrazione superiore ai seguenti valori:

a) per le sostanze della classe II/a e per quelle classificate nocive nell'allegato I al decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modifiche: 3% in peso;

b) per le sostanze della classe II/b: 6% in peso;

c) per le sostanze della classe II/c: 10% in peso;

d) per le sostanze della classe II/d: 20% in peso.

Tuttavia, l'indicazione del nome chimico non è necessaria se il preparato non è né tossico né nocivo;

2.3) nome chimico della sostanza corrosiva o delle sostanze corrosive contenute in una concentrazione superiore ai limiti inferiori fissati nell'allegato;

2.4) nome chimico della sostanza o delle sostanze irritanti quando comportano frasi-tipo di rischio R 42, R 43 o R 42/43 che figurano nell'allegato I al decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modificazioni, e quando la loro concentrazione è superiore ai limiti fissati nell'allegato al presente decreto;

2.5) l'indicazione « solventi irritanti » se il preparato contiene sostanze irritanti diverse da quelle definite al precedente punto 2.4) in una concentrazione superiore al limite fissato nell'allegato; tale indicazione non è necessaria se il preparato è già classificato come corrosivo;

2.6) il nome chimico deve essere indicato con una delle denominazioni figuranti nell'elenco dell'allegato I del decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modificazioni;

2.7) il nome chimico della sostanza o delle sostanze non è necessario se il preparato è unicamente classificato come « facilmente infiammabile » o « infiammabile »;

3) nome e indirizzo del fabbricante o di chiunque immetta il preparato sul mercato;

4) i simboli, se previsti dal presente decreto, e le indicazioni dei pericoli che presenta il preparato conformemente all'art. 5, comma terzo, della citata legge n. 256, e successive modificazioni, ed allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modificazioni, in connessione con l'allegato V del decreto ministeriale 17 dicembre 1977; per i preparati presentati sotto forma di aerosol, i simboli e le indicazioni di pericolo di cui all'allegato del decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 21 luglio 1982 per quanto concerne il pericolo di infiammabilità;

5) la frase o le frasi-tipo sui rischi specifici che comporta la utilizzazione del preparato;

6) la frase o le frasi-tipo concernenti consigli di prudenza per l'utilizzazione del preparato.

Le indicazioni di cui al punto 5 relative ai rischi specifici devono essere conformi alle indicazioni contenute nell'allegato III del decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modificazioni, e devono essere fornite dal fabbricato o da chiunque immetta il preparato sul mercato. Non è necessario menzionare più di quattro frasi-tipo. Se il preparato appartiene simultaneamente a più categorie di pericolo, tali frasi-tipo dovranno coprire l'insieme dei rischi principali presentati dal preparato.

Le indicazioni di cui al punto 6) concernenti i consigli di prudenza debbono essere conformi alle indicazioni contenute nell'allegato IV del decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modificazioni, e devono essere fornite dal fabbricante o da chiunque immetta il preparato sul mercato. Non è necessario menzionare più di quattro frasi-tipo.

L'imballaggio è accompagnato da un foglio illustrativo dei consigli di prudenza relativi all'utilizzazione del preparato, qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o sull'imballaggio stesso a causa delle sue ridotte dimensioni.

Per i preparati irritanti, facilmente infiammabili e infiammabili, non è necessario ricordare i rischi specifici ed i consigli di prudenza se il contenuto dell'imballaggio è inferiore a 125 ml. Lo stesso vale per i preparati nocivi, dello stesso volume, che non sono venduti al dettaglio.

Quando su un preparato si deve apporre più di un simbolo di pericolo:

l'obbligo di apporre il simbolo T rende facoltativi i simboli

C ed X;

l'obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo il simbolo X;

l'obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativi i simboli

F ed O.

Se un preparato è classificato contemporaneamente nocivo ed irritante, deve essere etichettato come nocivo e le sue proprietà nocive ed irritanti devono essere menzionate con le frasi-tipo di rischio adeguate, secondo l'allegato III del decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modificazioni.

Art. 6.

Se le indicazioni prescritte dall'art. 5 si trovano su una etichetta, essa deve essere solidamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale.

Le dimensioni dell'etichetta devono corrispondere ai seguenti formati, in relazione alla capacità degli imballaggi:

Capacità dell'imballaggio		Formato (in mm)
Inferiore o pari a 3 litri . .	almeno	52× 74
Superiore a 3 litri e inferiore o pari a 50 litri	»	74×105
Superiore a 50 litri e inferiore o pari a 500 litri	»	105×148
Superiore a 500 litri	»	148×210

Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta e misurare almeno un centimetro quadrato. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente il preparato. Tali formati sono destinati esclusivamente a contenere le informazioni richieste dal presente decreto ed eventualmente altre indicazioni di igiene o di sicurezza.

L'etichetta non è obbligatoria quando l'imballaggio stesso porta bene in vista le indicazioni richieste secondo le modalità di cui al primo comma.

Il colore e la presentazione dell'etichetta e, nel caso previsto dal comma precedente, dell'imballaggio, devono essere tali da far risultare con chiarezza il simbolo di pericolo e il suo fondo.

I requisiti di etichettatura prescritti dal presente decreto si considerano soddisfatti:

a) quando l'imballaggio esterno che racchiude uno o più imballaggi interni è etichettato conformemente ai regolamenti internazionali in materia di trasporto delle sostanze pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono etichettati conformemente al presente decreto;

b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo è etichettato conformemente ai regolamenti internazionali in materia di trasporto delle sostanze pericolose e conformemente all'art. 5 punti 1), 2), 3), 5) e 6).

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 7.

E' concesso un termine di mesi dodici dalla data di pubblicazione del presente decreto per lo smaltimento dei preparati pericolosi — solventi — già immessi sul mercato, non conformi alle disposizioni contenute nel decreto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

ALLEGATO

Classe I

SOSTANZE ALTAMENTE TOSSICHE (O MOLTO TOSSICHE) E TOSSICHE

Sottoclasse I/a

Numero di riferimento della direttiva 67/548/CEE	Sostanza
606-003-00-3	Solfuro di carbonio
601-020-00-8	Benzene
602-008-00-5	Tetraclorometano (Carbonio tetracloruro)
602-015-00-3	1,1,2,2,-Tetracloroetano
602-017-00-4	Pentacloroetano
609-003-00-7	Nitrobenzene
612-008-00-7	Anilina
602-016-00-9	1,1,2,2,-Tetrabromoetano
603-015-00-6	2-Propen-1-olo (Alcool allilico)
602-010-00-6	1,2-Dibromoetano
603-028-00-7	2-Cloroetanolo

Sottoclasse I/b

Numero di riferimento della direttiva 67/548/CEE	Sostanza
603-029-00-2	2,2'-Dicloroetiletere
604-001-00-2	Fenolo
604-004-00-9	Cresolo
605-010-00-4	Aldeide 2-furilica (Furfurolo)
613-027-00-3	Piperidina

Sottoclasse I/c

Numero di riferimento della direttiva 67/548/CEE	Sostanza
602-019-00-5	1-Bromopropano
603-001-00-X	Metanolo
608-001-00-3	Acetonitrile
606-030-00-6	2-Esanone (Metilbultilchetone)

Classe II

SOSTANZE NOCIVE

Sottoclasse II/a

Numero di riferimento della direttiva 67/548/CEE	Sostanza
602-014-00-8	1,1,2-Tricloroetano
603-018-00-2	Alcool furfurilico
606-009-00-1	4-Metilpent-3-en-2-one (Ossido di Mesitile)
613-002-00-7	Piridina
602-006-00-4	Triclorometano (Cloroformio)
602-034-00-7	1,2-Diclorobenzene
609-001-00-6	1-Nitropropano
609-002-00-1	2-Nitropropano
602-012-00-7	1,2-Dicloroetano
602-033-00-1	Monoclorobenzene
610-007-00-6	1-Cloro-1-nitropropano
601-007-01-4	Esano-Miscela di isomeri contenente più di 5 % di n-Esano(1)
603-024-00-5	1,4-Diossano

(1) In questo caso specifico la concentrazione presa in considerazione per l'applicazione della formula definita all'art. 4 deve essere la concentrazione in n-Esano nel preparato.

Sottoclasse II/b

Numero di riferimento della direttiva 67/548/CEE	Sostanza
602-003-00-8	Dibromometano (Bromuro di metilene)
602-011-00-1	1,1-Dicloroetano (Cloruro di etilidene)
602-020-00-0	Dicloropropano
602-025-00-8	1,1-Dicloroetilene (Cloruro di vinilidene)
602-026-00-3	1,2-Dicloroetilene
602-027-00-9	Tricloroetilene (Trielina)
602-028-00-4	Tetracloroetilene (Percloroetilene)
616-001-00-X	N,N-Dimetilformamide
609-036-00-7	Nitrometano
609-035-00-1	Nitroetano
616-011-00-4	N,N-Dimetilacetammide
603-014-00-0	2-Butossietanolo (Butilglicol)

Sottoclasse II/c

Numero di riferimento della direttiva 67/548/CEE	Sostanza
607-013-00-6	Dimetil-carbonato
650-002-00-6	Olio di trementina
606-011-00-2	2-Metilcicloesanone
603-051-00-2	2-Etilbutanolo
603-057-00-5	Alcool benzilico
606-029-00-0	2,4-Pentandione (Acetilacetone)
601-028-00-1	o-Metilstirene
601-023-00-4	Etilbenzene
602-013-00-2	1,1,1-Tricloroetano (Metilcloroformio)
602-018-00-X	Monocloropropano
602-022-00-1	Monocloropentano
601-022-00-9	Xilene
601-021-00-3	Toluene
606-010-00-7	Cicloesanone
603-011-00-4	2-Metossietanolo (Metilglicole)

Sottoclasse II/d

Numero di riferimento della direttiva 67/548/CEE	Sostanza
603-009-00-3	Cicloesanolo
603-010-00-9	2-Metilcicloesanolo
603-004-00-6	Butanolo, eccetto alcool terz-butilico
603-005-00-1	2-Metilpropan-2-olo (Alcool terz-butilico)
603-027-00-1	Glicol etilenico
603-006-00-7	Alcool amilico, eccetto alcool amilico terziario
603-007-00-2	2-Metilbutan-2-olo (Alcool amilico terz.)
607-037-00-7	2-Etossietil acetato (Etilglicol acetato)
607-038-00-2	2-Butossietil acetato (Butilglicol acetato)
603-050-00-7	1-(2-Butossi-propossi)-2-propanolo (Etere monobutilico del dipropilenglicole)

Numero di riferimento della direttiva 67/548/CEE	Sostanza
603-059-00-6	1-Esanolo
606-024-00-3	2-Eptanone (Metilamilchetone)
607-036-00-1	2-Metossietil-acetato (Metilglicole acetato)
016-031-00-8	Tetraidrotiofene 1,1-diossido (Sulfolano)
602-004-00-3	Diclorometano (Cloruro di metilene)
603-013-00-5	2-Isopropossietanolo (Isopropilglicol)

SOSTANZE CORROSIVE

Numero di riferimento della direttiva 67/548/CEE	Sostanza	Concentrazione individuale alla quale il preparato assume il simbolo indicato	
		C %	Xi %
607-008-00-9	Anidride acetica	> 20	8-20
607-010-00-X	Anidride propionica	> 25	10-25
612-006-00-6	1,2-Diaminoetano (Etilendiammina)	> 10	2-10

SOSTANZE IRRITANTI

Numero di riferimento della direttiva 67/548/CEE	Sostanza	Concentrazione individuale alla quale il preparato assume il simbolo indicato	
		C %	Xi %
603-012-00-X	2-Etossietanolo (Etilglicol) .		≥ 25
603-025-00-0	Tetraidrofurano		≥ 25
601-027-00-6	Isopropenilbenzene (Metilstirene)		≥ 25
601-025-00-5	Mesitilene		≥ 25
601-026-00-0	Stirene		≥ 25
606-005-00-X	2,6-Dimetil-eptan-4-one (Diisobutilchetone)		≥ 10
605-015-00-1	1,1-Dietossi-etano (Acetale) .		≥ 10
603-016-00-1	4-Idrossi-4-metil-pentan-2-one (Diacetonalcool)		≥ 10
603-053-00-3	2-Metil-2,4-pentandiolo . . .		≥ 10
603-054-00-9	Di-n-butil-etere		≥ 10
606-020-00-1	5-Metil-3-eptanone		≥ 10
603-052-00-8	3-Butossi-2-propanolo (Etere butilico del propilenglicole)		≥ 25
606-021-00-7	N-Metil-2-pirrolidone		≥ 10
603-061-00-7	Tetraidro-2-furilmetanolo (Alcool tetraidrofurfurilico) .		≥ 10
603-062-00-2	2,5 bis (Idrossimetile) tetraidrofurano		≥ 10
601-029-00-7	p-Penta-1,8(9)-diene (Dipentene)		≥ 25
601-024-00-X	Propilbenzene e isopropilbenzene (Cumene)		≥ 25
603-008-00-8	4-Metilpentan-2-olo (Metilisobutilcarbinolo)		≥ 25
606-012-00-8	3,5,5-Trimetil-2-cicloesen-(1)-one (Isoforone)		≥ 25

(5492)

DECRETO 18 ottobre 1984.

Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati classificati come pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 3, 6 e 9 della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 1147;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977 concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1984 concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi-solventi;

Viste le direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 77/728 del 7 novembre 1977 e n. 83/265 del 16 maggio 1983, nonché la direttiva della commissione delle Comunità europee n. 81/916 del 5 ottobre 1981 concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio ed alla etichettatura dei preparati pericolosi: pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi e affini;

Di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Titolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Il presente decreto riguarda la classificazione, l'imballaggio e la etichettatura dei seguenti preparati immessi sul mercato e classificati come pericolosi ai sensi del successivo art. 3:

a) preparati destinati ad essere usati come pitture, vernici, inchiostri da stampa, mani di rivestimento, adesivi, mastici, impermeabilizzanti per superfici, stucchi, sigillanti, mani di fondo, decappanti, sgrassanti, colori d'arte e agenti di distacco;

b) preparati destinati ad essere usati come protettivi e mordenti per legno;

c) preparati utilizzati per la fabbricazione dei prodotti menzionati ai precedenti commi *a*) e *b*).

Il presente decreto si applica anche ai preparati elencati nell'allegato II.

Art. 2.

Le norme del presente decreto non si applicano:

a) al trasporto dei preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;

b) ai preparati destinati all'esportazione nei Paesi terzi;

c) ai preparati in transito sottoposti ad un controllo doganale, purché non siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni;

d) ai preparati cosmetici;

e) agli additivi per le derrate alimentari e per gli alimenti per animali, ai concimi e agli antiparassitari, qualora siano in vigore direttive comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura di tali preparati, salvo il caso in cui tali direttive si riferiscono espressamente al presente;

f) alle sostanze che si presentano sotto forma di residui e di residui tossici e nocivi e che sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Gli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonché l'art. 4 della legge n. 256 del 29 maggio 1974 come modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, non si applicano ai recipienti che contengono gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, fatta eccezione per gli aerosol definiti nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741.

Per i preparati presentati sotto forma di aerosol, si applicano le disposizioni relative ai criteri di infiammabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741.

Titolo II

CLASSIFICAZIONE

Art. 3.

Per questo decreto sono valide le definizioni di cui all'art. 2 della legge n. 256/1974 e successive modificazioni, ad eccezione della definizione di cui al punto *m*) dello stesso articolo.

Ai fini della determinazione della pericolosità dei preparati disciplinati dal presente decreto occorre tener conto di tutte le sostanze pericolose di cui all'allegato I del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modificazioni, presenti nei preparati stessi, anche se come impurezze o additivi, quando le loro concentrazioni intese come percentuali in peso riferite al peso totale del preparato superano i valori di seguito definiti.

Un preparato viene considerato tossico:

quando contiene un solvente o una miscela di solventi classificati come tossici ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 17 ottobre 1984 essendo la percentuale di ciascun solvente calcolata con riferimento al peso totale del preparato;

oppure

quando contiene una o più sostanze classificate come tossiche nell'allegato I del presente decreto in una concentrazione superiore al limite ivi indicato per la tossicità;

oppure

quando contiene una o più sostanze che non figurano né nell'allegato I del presente decreto, né nell'allegato del decreto ministeriale 17 ottobre 1984 ma che sono classificate come molto (o altamente) tossiche o tossiche nell'allegato I del decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modificazioni, e la cui concentrazione totale nel preparato supera l'1%. Per calcolare questa concentrazione totale ciascuna sostanza è presa in considerazione solo quando la sua concentrazione individuale supera lo 0,2%.

Un preparato viene considerato nocivo:

quando contiene un solvente o una miscela di solventi classificati come nocivi ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 17 ottobre 1984, essendo la percentuale di ciascun solvente calcolata con riferimento al peso totale del preparato;

oppure

quando contiene una o più sostanze classificate come nocive nell'allegato I del presente decreto, in una concentrazione compresa entro i limiti ivi indicati per la nocività;

oppure

quando contiene una o più sostanze che non figurano né nell'allegato I del presente decreto, né nell'allegato del decreto ministeriale 17 ottobre 1984 ma che sono classificate come nocive nell'allegato I del decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modificazioni e la cui concentrazione totale nel preparato supera il 10%. Per calcolare questa concentrazione totale ciascuna sostanza è presa in considerazione solo quando la sua concentrazione individuale supera l'1%.

Un preparato viene considerato corrosivo:

quando contiene un solvente o una miscela di solventi classificati come corrosivi ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 17 ottobre 1984, essendo la percentuale di ciascun solvente calcolata con riferimento al peso totale del preparato;

oppure

quando contiene una o più sostanze classificate come corrosive nell'allegato I del presente decreto, in una concentrazione superiore al limite ivi indicato per la corrosività;

oppure

quando contiene una o più sostanze che non figurano né nell'allegato I del presente decreto, né nell'allegato del decreto ministeriale 17 ottobre 1984 ma che sono classificate come corrosive nell'allegato I del decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modificazioni, e la cui concentrazione totale nel preparato supera il 5%.

Per calcolare questa concentrazione totale ciascuna sostanza è presa in considerazione solo quando la sua concentrazione individuale supera l'1%.

Un preparato è considerato irritante:

quando contiene un solvente o una miscela di solventi classificati come irritanti ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 17 ottobre 1984, essendo la percentuale di ciascun solvente calcolata con riferimento al peso totale del preparato;

oppure

quando contiene una o più sostanze classificate come irritanti nell'allegato I del presente decreto, in una concentrazione compresa entro i limiti ivi indicati per l'irritazione;

oppure

quando contiene una o più sostanze che non figurano né nell'allegato I del presente decreto, né nell'allegato del decreto ministeriale 17 ottobre 1984, ma che sono classificate come irritanti nell'allegato I del decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modificazioni, e la cui concentrazione totale nel preparato supera il 5%. Per calcolare questa concentrazione totale ciascuna sostanza è presa in considerazione solo quando la sua concentrazione individuale supera il 2%.

Un preparato è considerato comburente:

quando contiene una o più sostanze classificate come comburenti nell'allegato I del presente decreto, in una concentrazione superiore al limite ivi indicato per la comburenza;

oppure

quando contiene una o più sostanze classificate come comburenti nell'allegato I del decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modificazioni, e la cui concentrazione totale supera il 25%.

Per i preparati di cui all'art. 1 del presente decreto, classificabili come « estremamente infiammabili » (o « altamente infiammabili »), « facilmente infiammabili » e « infiammabili », restano valide le disposizioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *i*) dell'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, in connessione con l'allegato V al decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modificazioni.

Titolo III

ETICHETTATURA

Art. 4.

In applicazione di quanto stabilito dagli articoli 5 e 7 della legge n. 256/1974 e successive modificazioni, ogni imballaggio di un preparato considerato pericoloso ai sensi dell'art. 3 deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile:

1. Nome commerciale o designazione del preparato;

2. Nome chimico delle sostanze contenute secondo le seguenti modalità:

2.1 Nome dei componenti molto (o altamente) tossici, tossici, nocivi o corrosivi del preparato la cui concentrazione superi i limiti inferiori indicati nell'art. 3;

2.2 Nome dei componenti irritanti se la loro concentrazione supera i limiti inferiori indicati nell'art. 3 ed il preparato non contiene inoltre componenti molto (o altamente) tossici, tossici, nocivi o corrosivi;

2.3 Nome del solvente o dei solventi molto (o altamente) tossici o tossici contenuti nel preparato in concentrazioni superiori allo 0,2%, calcolato sul totale del preparato stesso;

2.4 Nome del solvente o dei solventi nocivi, corrosivi e irritanti ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 1984, facendo riferimento, per il calcolo della loro concentrazione, al peso totale del preparato;

2.5 Il nome chimico deve essere indicato con una delle denominazioni figuranti nell'elenco dell'allegato I del decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modificazioni;

2.6 Il nome chimico della sostanza o delle sostanze non è necessario se il preparato è unicamente classificato come estremamente infiammabile, facilmente infiammabile, infiammabile.

3. Nome e indirizzo del fabbricante o di chiunque immetta il preparato sul mercato.

4. I simboli, se richiesti, e le indicazioni di pericolo che presenta il preparato conformemente all'art. 5, comma terzo, della citata legge n. 256, e successive modificazioni, ed allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modificazioni, in connessione con l'allegato V del decreto ministeriale 17 dicembre 1977; per i preparati presentati sotto forma di aerosol, i simboli e le indicazioni di pericolo di cui all'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, per quanto concerne il pericolo di infiammabilità.

5. La frase o le frasi-tipo sui rischi specifici che comporta l'utilizzazione del preparato.

6. La frase o le frasi-tipo concernenti consigli di prudenza per l'utilizzazione del preparato.

Le frasi tipo relative ai rischi specifici, di cui al punto 5. devono essere conformi alle indicazioni contenute nell'allegato III del decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modificazioni, e devono essere fornite dal fabbricante o da chiunque immetta il preparato sul mercato.

Non è necessario menzionare più di quattro frasi tipo.

Se il preparato appartiene simultaneamente a più categorie di pericolo, tali frasi-tipo dovranno coprire l'insieme dei rischi principali presentati dal preparato.

Le frasi-tipo concernenti i consigli di prudenza di cui al punto 6. devono essere conformi alle indicazioni contenute nell'allegato IV del decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modificazioni, e devono essere fornite dal fabbricante o da chiunque immetta il preparato sul mercato.

Non è necessario menzionare più di quattro frasi-tipo.

Qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o sull'imballo a causa delle loro ridotte dimensioni, i consigli di prudenza relativi all'utilizzazione del preparato possono essere riportati su un foglio accluso all'imballaggio stesso.

Per i preparati irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili e comburenti non è necessario ricordare i rischi specifici e i consigli di prudenza se il contenuto dell'imballaggio è inferiore a 125 ml. Lo stesso vale per i preparati nocivi, dello stesso volume, che non sono venduti al dettaglio.

Tale deroga non si applica ai preparati elencati nell'allegato II al presente decreto, salvo disposizione contraria.

Per i preparati contenenti sostanze di cui all'allegato II occorre inoltre menzionare le indicazioni specifiche ivi riportate.

Per i prodotti destinati alla nebulizzazione occorre indicare i consigli di prudenza specifici previsti al punto 4. dell'allegato II del presente decreto.

Le indicazioni quali « non tossico », « non nocivo » o qualsiasi altra indicazione analoga non devono figurare sull'imballaggio dei preparati disciplinati dal presente decreto.

Quando su un preparato si deve apporre più di un simbolo di pericolo:

l'obbligo di apporre il simbolo T rende facoltativi i simboli C ed X, a meno che l'allegato I non disponga altrimenti;

l'obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo il simbolo X.

Se un preparato è classificato contemporaneamente nocivo ed irritante, deve essere etichettato con il simbolo Xn e le sue proprietà nocive e irritanti devono essere menzionate con le frasi-tipo di rischio adeguate, secondo l'allegato III del decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modificazioni.

Art. 5.

Se le indicazioni prescritte dall'art. 4 si trovano su un'etichetta, quest'ultima deve essere solidamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. Le dimensioni dell'etichetta devono corrispondere ai seguenti formati:

Capacità dell'imballaggio		Formato (in mm) possibilmente
Inferiore o pari a 3 litri . . .	almeno	52 × 74
Superiore a 3 litri e inferiore o pari a 50 litri	»	74 × 105
Superiore a 50 litri e inferiore o pari a 500 litri	»	105 × 148
Superiore a 500 litri	»	148 × 210

Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta e misurare almeno un centimetro quadrato. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente il preparato.

I formati sopra definiti sono destinati esclusivamente a contenere le informazioni richieste dal presente decreto ed eventualmente altre indicazioni di igiene e sicurezza.

L'etichetta non è d'obbligo quando l'imballaggio stesso reca bene in vista le indicazioni richieste secondo le modalità di cui al paragrafo 1.

Il colore e la presentazione dell'etichetta — e, nel caso previsto dal paragrafo 2, dell'imballaggio — devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo e il suo sfondo.

I requisiti di etichettatura prescritti dal presente decreto si considerano soddisfatti:

a) quando l'imballaggio esterno che racchiude uno o più imballaggi interni è provvisto di un'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di un'etichettatura conforme al presente decreto;

b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo è provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose nonché all'art. 4, punti 1, 2, 3, 5 e 6.

Per i preparati pericolosi che non escono dal territorio nazionale è autorizzata un'etichettatura conforme ai regolamenti nazionali invece dell'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.

E' concesso un termine di mesi dodici dalla data di pubblicazione del presente decreto per lo smaltimento dei preparati pericolosi di cui all'art. 1, già immessi sul mercato, non conformi alle disposizioni contenute nel decreto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

ALLEGATO I

ELENCO RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

SOSTANZE MOLTO TOSSICHE E TOSSICHE

Numero di riferimento della direttiva 67/548/CEE	SOSTANZA	Concentrazione alla quale il preparato assume il simbolo indicato (1)	
		T %	Xn %
	A - *Composti dei metalli pesanti* (2):		
033 002 00-5	Composti di arsenico, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato	> 0,2	0,1 — 0,2
080 002-00 6	Composti inorganici del mercurio esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato	> 0,5	0,1 — 0,5
080-004-00-7	Composti organici del mercurio esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato	> 0,5	0,05 — 0,5
080 007-00-3	Mercurio alchili	> 0,1	0,05 — 0,1
082-002-00-1	Piomboalchili	> 0,1	0,05 — 0,1
050 005 00-7	Composti di stagno trimetile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato	> 0,1	0,05 — 0,1
050-006 00-2	Composti di stagno trietile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato	> 0,1	0,05 — 0,1
050 007-00-8	Composti di stagno tripropile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato	> 0,5	0,1 — 0,5
050-008-00-3	Composti di stagno tributile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato	> 1,0	0,25 — 1,0
050 011-00-X	Composti di stagno trifenile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato	> 1,0	0,25 — 1,0
	B - *Altre sostanze*:		
603 026 00 6	1-cloro-2,3-epossipropano (Epicloridrina)	> 0,1	0,025 — 0,1
607-108-00-2	Idrossipropilacrilato (Miscele)	> 2,0	0,2 — 2,0
607-112-00-4	Diacrilato di-2,2-dimetilpronan-1,3-propandiolo (Neopentilglicol diacrilato)	> 5,0	0,2 — 5,0
607-117-00-1	2,3-Epossipropile acrilato (Glicidile acrilato)	> 2,0	0,2 — 2,0
607-120-00-8	Dietileneglicoldiacrilato	> 2,0	0,2 — 2,0
607-072-00-8	Acrilato di 2-idrossietile	> 2,0	0,2 — 2,0
608-003-00-4	Nitrile acrilico (Acrilonitrile)	> 1,0	0,2 — 1,0
608-010-00-2	2-Metil-2-propene nitrile (Metacrilonitrile)	> 1,0	0,2 — 1,0
612-016-00-0	N,N-Dimetilanilina	> 5,0	1,0 — 5,0
612-054-00-8	N,N-Dietilanilina	> 5,0	1,0 — 5,0
612-056-00-9	N,N-Dimetiltoluidina	> 5,0	1,0 — 5,0
612-028-00-6	Fenilendiamina	> 5,0	1,0 — 5,0
015-017-00-9	Tricresilfosfati (miscele contenenti più dell'1% di ortocresolo esterificato)	> 1,0	0,2 — 1,0
604-002-00-8	Pentaclorofenolo	> 5,0	0,5 — 5,0
604-003-00-3	Sali alcalini del pentaclorofenolo	> 5,0	0,5 — 5,0
605-001-01-2	Aldeide formica (5)	>30,0	—
607-003-00-1	Acido monocloroacetico (5)	> 5,0	0,5 — 5,0
607-090-00-6	Acido tioglicolico (5)	> 2,0	0,2 — 2,0
604 013-00-8	2,3,4,6,-Tetraclorofenolo	> 5,0	0,5 — 5,0
604-015-00-9	2,2-Metilenbis-(3,4,6-triclorofenolo) (Esaclorofene)	> 2,0	0,2 — 2,0
007-010-00-4	Sodio nitrito	> 5,0	1,0 — 5,0
007-011-00-X	Potassio nitrito	> 5,0	1,0 — 5,0
009-003-00-1	Acido fluoridrico (5)	> 0,5	—
009-012-00-0	Esafluosilicati alcalini (Na,K,NH_4)	>10,0	1,0 —10,0
615-006-00-4	2,4-Toluen-diisocianato (3) 2,6-Toluen-diisocianato (3)	> 2,0	0,5 — 2,0

Numero di riferimento della direttiva 67/548/CEE	SOSTANZA	Concentrazione alla quale il preparato assume il simbolo indicato (1)	
		T %	Xn %
615-009-00-0	Dicicloesilmetan-4,4'-diisocianato (3)	> 2,0	0,5 — 2,0
615-010-00-6	2,2,4-Trimetilesametilen-1,6-diisocianato (3) 2,4,4-Trimetilesametilen-1,6-diisocianato (3) (Miscela)	> 2,0	0,5 — 2,0
615-011-00-1	Esametilen-1,6-diisocianato (3)	> 2,0	0,5 — 2,0
615-008-00-5	Isoforon diisocianato (3)	> 2,0	0,5 — 2,0
603-060-00-1	1,2:3,4 Diepossi-butano	> 0,1	0,025 — 0,1
603-065-00-9	1,3-Bis(2,3-epossipropossi)-benzene (Resorcinolo diglicidiletere)	> 0,1	0,025 — 0,1
603-066-00-4	1-Epossietil-3,4-epossicicloesano (Vinilcicloesano diepossido)	> 0,1	0,025 — 0,1
603-063-00-8	2,3-Epossi-1-propanolo (Glicidolo)	> 5,0	1,0 — 5,0

SOSTANZE NOCIVE

Numero di riferimento della direttiva 67/548/CEE	SOSTANZA	Concentrazione alla quale il preparato assume il simbolo indicato (1)
		Xn %
	A *Composti metallici solubili in HCl 0,07 N* (2):	
048-001-00-5	Composti di cadmio, esclusi il solfuro (CdS), il solfoseleniuro (xCdS.yCdSe), i solfuri misti di cadmio e zinco (xCdS.yZnS), i solfuri misti di cadmio e mercurio (xCdS.yHgS), e quelli espressamente indicati in questo allegato	≥ 0,1
051-003-00-9	Composti di antimonio, esclusi triossido (Sb_2O_3), tetraossido (Sb_2O_4), pentaossido (Sb_2O_5), trisolfuro (Sb_2S_3), pentasolfuro (Sb_2S_5) e quelli espressamente indicati in questo allegato	≥ 0,25
056-002-00-7	Sali di bario esclusi il solfato di bario e i sali espressamente indicati in questo allegato	≥ 1,0
082-001-00-6	Composti del piombo, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato (6)	≥ 1,0
	B *Composti dei metalli pesanti* (2):	
050-009-00-9	Composti di stagno tripentile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato	≥ 1,0
050-010-00-4	Composti di stagno triesile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato	≥ 1,0
050-012-00-0	Composti di stagno tricicloesile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato	≥ 1,0
050-014-00-6	Tri-butilstagno oleato	≥ 2,0
050-015-00-1	Tri-butilstagno linoleato	≥ 2,0
050-016-00-7	Tri-butilstagno naftenato	≥ 2,0
	C *Altre sostanze*:	
607-006-00-8	Acido ossalico	≥ 5,0
607-007-00-3	Sali dell'acido ossalico	≥ 5,0
015-102-00-0	Tris(2-cloroetil) fosfato	≥ 25,0
603-038-00-1	1-Allilossi-2,3-epossipropano (Allil-glicidil-etere)	≥ 1,0
015-018-00-4	Tricresilfosfati (miscele contenenti non più dell'1% di ortocresolo esterificato)	≥ 5,0
603-039-00-7	1-Butossi-2,3-epossipropano (n-Butil-glicidil-etere)	≥ 1,0
615-005-01-6	Difenilmetan-4,4' diisocianato (3) Isomeri e omologhi	≥ 2,0

Numero di riferimento della direttiva 67/548/CEE	SOSTANZA	Concentrazione alla quale il preparato assume il simbolo indicato (1)
		Xn %
615-005-00-9	Difenilmetan-4-4' diisocianato (a) (3) Difenilmetan-2,4' diisocianato (b) (3) Difenilmetan-2,2' diisocianato (c) (3) Miscele di (a), (b) e (c)	≥ 2,0
007-009-00-9	Dicicloesilammonio nitrito	≥ 10,0
604-009-00-6	1,2,3-Triidrossibenzene (Pirogallolo)	≥ 10,0
604-010-00-1	1,3-Diidrossibenzene (Resorcina)	≥ 10,0
604-012-00-2	2,4,5-Triclorofenolo 2,4,6-Triclorofenolo	≥ 5,0
604-014-00-3	4-cloro-3-metilfenolo (p-Cloro-m-cresolo)	≥ 5,0
607-086-00-4	Diallile ftalato	≥ 25,0
607-115-00-0	Isobutile acrilato	≥ 10,0
607-121-00-3	2-Norbornilacrilato	≥ 10,0
607-123-00-4	2,3-Epossipropile metacrilato (Glicidil metacrilato)	≥ 10,0
607-127-00-6	Metacrilato di 2-dietilamino etile	≥ 10,0
607-132-00-3	2-Dimetilaminoetil metacrilato	≥ 10,0
607-106-00-1	Anidride 1-metil-5-norbornen-2,3 dicarbossilica	≥ 10,0
009-013-00-6	Esafluosilicati esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato	≥ 3,0
613-030-00-X	Sale di sodio dell'acido dicloroisocianurico Sale di potassio dell'acido dicloroisocianurico	≥ 10,0
603-067-00-X	1-2-Epossi-3-fenossipropano (Fenilglicidiletere)	≥ 1,0
603-072-00-7	1,4-Bis-(2,3-epossipropossi)-butano (Butandiol glicidil etere)	≥ 1,0

SOSTANZE CORROSIVE

Numero di riferimento della direttiva 67/548/CEE	SOSTANZA	Concentrazione alla quale il preparato assume il simbolo indicato (1)	
		C %	Xi %
	A - *Acidi:*		
009-003-00-1	Acido fluoridrico (5)	> 0,5	0,1 — 0,5
607-001-00-0	Acido formico (5)	>25,0	10,0 — 25,0
607-002-00-6	Acido acetico (5)	>25,0	10,0 — 25,0
017-002-01-X	Acido cloridrico (5)	>25,0	10,0 — 25,0
607-061-00-8	Acido acrilico	>25,0	2,0 — 25,0
015-011-00-6	Acido fosforico (5)	>25,0	10,0 — 25,0
009-010-00-X	Acido fluoborico (5)	>25,0	10,0 — 25,0
009-011-00-5	Acido fluosilicico (5)	>25,0	10,0 — 25,0
016-020-00-8	Acido solforico (5)	>15,0	5,0 — 15,0
007-004-00-1	Acido nitrico (5)	>20,0	5,0 — 20,0
607-089-00-0	Acido propionico (5)	>25,0	10,0 — 25,0
607-091-00-1	Acido trifluoroacetico (5)	>10,0	2,0 — 10,0
607-088-00-5	Acido metacrilico	>25,0	2,0 — 25,0
607-094-00-8	Acido peracetico (5)	>10,0	2,0 — 10,0
016-029-00-7	Acido *p*-toluensolfonico (contenente più del 5% di H_2SO_4)	>25,0	10,0 — 25,0
607-004-00-7	Acido tricloroacetico	> 5,0	1,0 — 5,0

Numero di riferimento della direttiva 67/548/CEE	SOSTANZA	Concentrazione alla quale il preparato assume il simbolo indicato (1)	
		C %	Xi %
	B - *Basi*:		
007-001-01-2	Ammoniaca soluzione (5) . .	>35,0	10,0 — 35,0
019-002-00-8	Idrossido di potassio . .	> 5,0	1,0 — 5,0
011-002-00-6	Idrossido di sodio anidro .	> 5,0	1,0 — 5,0
	C - *Altre sostanze*:		
607-008-00-9	Anidride acetica . .	>20,0	8,0 — 20,0
024-001-00-0	Cromo triossido . .	> 5,0	0,5 — 5,0
612-006-00-6	1,2-Diaminoetano (Etilendiammina) . . .	>10,0	2,0 — 10,0
612-058-00-X	3-Azapentano-1,5-diamina (Dietilenetriammina) . . .	>10,0	1,0 — 10,0
612-059-00-5	3,6-Diazaottano-1,8-diamina (Trietilentetramina) . .	>10,0	1,0 — 10,0
612-060-00-0	3,6,9-Triazaundecano-1,11-diamino (Tetraetilenepentamina) .	>10,0	1,0 — 10,0
612-061-00-6	*N,N*-Dimetile-1,3-diaminopropano (3-Dimetilamino-propilamina)	>10,0	1,0 — 10,0
612-062-00-1	*N,N*-Dietil-1,3-diaminopropano (3-Dietilamina-propilamina)	>10,0	1,0 — 10,0
612-063-00-7	4-Azaptano-1,7-diamina (Dipropilentriamina) . . .	>10,0	1,0 — 10,0
612-064-00-2	3,6,9,12-Tetraazatetradecano-1,14-diamina (Pentaetilenesamina) .	>10,0	2,0 — 10,0
607-118-00-7	1,3-Butandioldiacrilato .	>10,0	1,0 — 10,0
607-119-00-2	1,4-Butandioldiacrilato	>10,0	1,0 — 10,0
009-007-00-3	Bifloruro di sodio .	> 1,0	0,1 — 1,0
009-008-00-9	Bifloruro di potassio . .	> 1,0	0,1 — 1,0
009-009-00-4	Bifloruro di ammonio	> 1,0	0,1 — 1,0
016-008-00-2	Polisolfuri di ammonio . . .	> 5,0	1,0 — 5,0
613-028-00-9	Morfolina	>10,0	1,0 — 10,0
612-065-00-8	Polietilenamina	>10,0	2,0 — 10,0
612-067-00-9	3-Aminometile-3,5,5-trimetilecicloesilamina (Isoforon diamina)	>10,0	2,0 — 10,0
612-066-00-3	Dicicloesilamina	>10,0	2,0 — 10,0
612-050-00-6	Cicloesilamina	> 10,0	2,0 — 10,0

SOSTANZE IRRITANTI

Numero di riferimento della direttiva 67/548/CEE	SOSTANZA	Concentrazione alla quale il preparato assume il simbolo indicato (1)
		Xi %
024-002-00-6	Bicromato di potassio (4)	≥ 0,5
024-003-00-1	Bicromato di ammonio (4)	≥ 0,5
024-004-00-7	Bicromato di sodio (4)	≥ 0,5
024-006-00-8	Potassio cromato (4)	≥ 0,5
605-001-00-5	Aldeide formica	5,0 — 30,0
607-107-00-7	2-Etilesil acrilato	≥ 1,0
607-109-00-8	1,6-Esandiol diacrilato	≥ 1,0
607-110-00-3	Pentaeritritol triacrilato	≥ 1,0
607-111-00-9	Trimetilopropan triacrilato	≥ 1,0
607-113-00-X	Isobutil metacrilato	≥ 10,0
607-114-00-5	Etilenglicole dimetacrilato	≥ 10,0
607-116-00-6	Cicloesile acrilato	≥ 10,0

Numero di riferimento della direttiva 67/548/CEE	SOSTANZA	Concentrazione alla quale il preparato assume il simbolo indicato (1) Xi %
607-122-00-9	Pentaeritritol tetraacrilato	≥ 1,0
607-124-00-X	2-Idrossietile metacrilato .	≥ 1,0
607-125-00-5	Idrossipropile metacrilato	≥ 10,0
607-126-00-0	Trietilen glicole diacrilato	≥ 1,0
607-128-00-1	2-tert-Butilaminoetile metacrilato	≥ 10,0
607-133-00-9	Acrilati, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato	≥ 10,0
607-134-00-4	Metacrilati, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato	≥ 10,0
603-056-00-X	1,2-Epossi-3-(tolilossi)-propano (Cresil glicidil etere)	≥ 2,0
605-016-00-7	Gliossale .	≥ 10,0
607-009-00-4	Anidride ftalica	≥ 5,0
015-105-00-7	Trifenil fosfito	≥ 5,0
607-032-00-X	Acrilato di etile	≥ 5,0
607-034-00-0	Acrilato di metile	≥ 5,0
607-096-00-9	Anidride maleica	≥ 1,0
607-097-00-4	Anidride dell'acido 1,2,4-benzen tricarbossilico (Anidride trimellitica)	≥ 0,3
607-099-00-5	Anidride tetraidroftalica	≥ 1,0
607-098-00-X	Dianidride dell'acido 1,2,4,5-benzen tetracarbossilico (Dianidride piromellitica) .	≥ 1,0
607-100-00-9	Dianidride 3,3',4,4'benzofenontetracarbossilica	≥ 1,0
607-101-00-4	Anidride 1,4,5,6,7,7-esaclorobiciclo [2.2.1]-5-epten-2,3-dicarbossilica (Anidride clorendica)	≥ 1,0
607-102-00-X	Anidride 1,2-cicloesandicarbossilica (anidride esaidroftalica)	≥ 1,0
607-103-00-5	Anidride succinica	≥ 1,0
607-104-00-0	Dianidride 1,2,3,4,-ciclopentan tetracarbossilica	≥ 1,0
607-105-00-6	Anidride endo-cis-biciclo 2,2,1-5-epten-2,3-dicarbossilica	≥ 1,0
014-004-00-5	Metiltriclorosilano	≥ 1,0
016-030-00-2	Acido p-toluensolfonico (contenente non più del 5% di H_2SO_4)	≥ 75,0
050-013-00-0	Composti di stagno triottile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato	≥ 1,0
603-068-00-5	1-(2-Etilciclo esilossi)-2,3-epossipropano (Etil-cicloesil-glicidil etere)	≥ 2,0
615-012-00-7	Tosilicocianato	≥ 5,0
603-073-00-2	2,2'-Bis 4-(2,3-Epossipropossi)fenil-propano (Etere diglicidico del Bisfenolo A)	≥ 1,0
603-070-00-6	2-Amino-2-metil-1-propanolo (Isobutanolamina)	≥ 10,0
603-071-00-1	Dietanolamina	≥ 10,0
607-035-00-6	Metacrilato di metile	≥ 10,0
603-074-00-8	Prodotto di reazione: Bisfenolo A-Epicloridina . Resine epossidiche (peso molecolare medio ≤700)	≥ 1,0

Note:

(1) Le concentrazioni indicate sono percentuali in peso riferite al peso totale del preparato.

(2) Le concentrazioni indicate sono percentuali in peso di metallo riferite al peso totale del preparato.

(3) Le concentrazioni indicate di isocianato sono percentuali in peso di monomero libero riferite al peso totale del preparato.

(4) Le concentrazioni indicate sono percentuali in peso di ioni CrO= solubili in acqua e che si riferiscono al peso totale del preparato.

(5) Per le sostanze così identificate, il riferimento alla direttiva 67/548/CEE corrisponde a delle soluzioni acquose. Tuttavia, nel caso del presente allegato, le concentrazioni indicate sono percentuali in peso riferite al peso totale del preparato.

(6) Il controllo della concentrazione così definita è basato sulla norma ISO 6713/80.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ETICHETTATURA DI TALUNI PREPARATI

1. *Pitture e vernici contenenti piombo.*

L'etichetta dell'imballaggio di pitture e vernici contenenti piombo in tenore (espresso in peso di metallo) superiore allo 0,5 % del peso totale del preparato deve recare le seguenti indicazioni:

« Contiene piombo.
Non utilizzare per oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini ».

Per gli imballaggi il cui contenuto è inferiore a 125 millilitri, l'indicazione può essere la seguente:

« Attenzione! Contiene piombo ».

2 *Colle a base di cianoacrilato.*

L'imballaggio che contiene direttamente colle a base di cianoacrilato deve recare le seguenti indicazioni:

« Cianoacrilato.
Pericolo.
Aderisce alla pelle e agli occhi in pochi istanti.
Conservare fuori dalla portata dei bambini ».

Gli opportuni consigli di prudenza devono essere allegati all'imballaggio.

3. *Preparati contenenti isocianati.*

L'etichetta dell'imballaggio di preparati contenenti isocianati (monomero, oligomero, prepolimero, ecc., come tali o in miscuglio) deve recare le seguenti indicazioni:

« Contiene isocianati.
Si vedano le informazioni fornite dal fabbricante ».

4. *Applicazione mediante nebulizzazione.*

L'etichetta dell'imballaggio dei preparati che sono destinati ad essere applicati mediante nebulizzazione deve recare, in conformità dell'articolo 4, i consigli di prudenza S 23 e S 38.

5. *Preparati contenenti sostanze che possono provocare una sensibilizzazione.*

L'etichetta dell'imballaggio dei preparati che contengono una o più sostanze per le quali l'allegato I del decreto ministeriale 17 dicembre 1977, e successive modificazioni, prevede le frasi-tipo indicanti i rischi specifici che derivano da questo pericolo (R 42, R 43, R 42/43), deve menzionare tali rischi, se la concentrazione di detta/e sostanza/e supera i limiti fissati nell'allegato I del presente decreto.

(5493)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 ottobre 1984.

Approvazione di condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore, presentate dalla S.p.a. La Piemontese vita, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 21 novembre 1983 della società per azioni La Piemontese vita, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore;

Vista la nota in data 25 luglio 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore, presentate dalla società per azioni La Piemontese vita, con sede in Torino:

a) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del capitale assicurato e del premio, da applicare alla tariffa n. 20, mista immediata a premio annuo, approvata con decreto ministeriale n. 11565 del 1° agosto 1978 (tariffa n. 20-D);

b) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del capitale assicurato, da applicare alla tariffa n. 20, mista immediata a premio annuo, approvata con decreto ministeriale n. 11565 del 1° agosto 1978 (tariffa n. 20-G);

c) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della rendita assicurata e del premio, da applicare alla tariffa n. 64, rendita vitalizia differita, a premio annuo, con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale n. 7454 del 9 novembre 1971 (tariffa n. 74);

d) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della rendita assicurata, da applicare alla suddetta tariffa n. 64, rendita vitalizia differita a premio annuo, con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale n. 7454 del 9 novembre 1971 (tariffa n. 76);

e) regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopra citate forme assicurative.

Art. 2.

I contratti stipulati nelle tariffe n. 74 e n. 76 potranno essere emessi a condizione che il premio medio annuo del relativo portafoglio risulti non inferiore a L. 1.000.000 (unmilione).

Art. 3.

La S.p.a. La Piemontese vita è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 20 ottobre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(5875)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 novembre 1984.

Elevazione a lire 7.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei CCT settennali con godimento 1° novembre 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 214049/66-AU-73 del 17 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 1, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di sette anni, con godimento 1° novembre 1984, fino all'importo massimo di lire 6.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 6.000 miliardi a lire 7.000 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro della durata di sette anni, con godimento 1° novembre 1984, emessi con decreto ministeriale del 17 ottobre 1984, n. 214049/66-AU-73, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 6.000 miliardi a lire 7.000 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro l'8 novembre 1984 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 17 ottobre 1984 il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 1.000 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto delle provvigioni di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 7,90% semestrale, per il periodo dal 1° novembre 1984 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 17 ottobre 1984.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1984
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* 12

(5939)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 settembre 1984, n. **753.**

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad accettare un legato.

N. 753. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue - AVIS, in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000, disposto dalla sig.ra Gaetana Sanlei ved. Peri in favore della sezione AVIS di Vignola con testamento olografo 8 maggio 1977, pubblicato in data 30 ottobre 1979, n. 19197 di repertorio, a rogito dott. Otello Rossi, notaio in Modena, registrato a Modena in data 2 novembre 1979 al n. 8796.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1984
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 348

DECRETO 14 settembre 1984, n. **754.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali, in Roma, ad accettare un legato.

N. 754. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti sub-normali, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in parte dell'immobile sito in Bonate di Sotto (Milano), del periziato valore di L. 200.895.705, disposto dalla sig.ra Enrica Busnelli in favore della sezione di Milano con testamento olografo 5 aprile 1982, pubblicato in data 28 aprile 1982, n. 82558 di repertorio, a rogito dott. Renato Tabucchi, notaio in Milano, registrato a Milano in data 4 maggio 1982 al n. 10258.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1984
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 332

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma al merito della redenzione sociale

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1984, è stato conferito al rag. Antonio Maiella, ragioniere a riposo, il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale con consegna di medaglia d'argento di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

(5879)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia « Stella Azzurra » a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Cosco in data 22 ottobre 1974, rep. 30426, reg. soc. 1855;

2) società cooperativa agricola « CO.BI.CA. bieticola calabrese » a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito D'Ippolito in data 3 marzo 1952, rep. 17979, reg. soc. 943;

3) società cooperativa di produzione e lavoro « S.C.E.T. - Società cooperativa edilizia trasporti » a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Cimino in data 5 marzo 1946, rep. 2129, registro soc. 766;

4) società cooperativa edilizia « Itaca » a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 11 luglio 1968, rep. 113192, reg. soc. 1454;

5) società cooperativa di consumo « Risparmio » a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 26 aprile 1976, rep. 118403, reg. soc. 2027;

6) società cooperativa edilizia « Casa Nostra » a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 23 gennaio 1956, rep. 25575, reg. soc. 1043;

7) società cooperativa edilizia « Blasone Vermiglio » a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 11 gennaio 1954, rep. 22597, reg. soc. 164;

8) società cooperativa edilizia « Ventidue Luglio » a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 23 luglio 1976, rep. 48056, reg. soc. 877;

9) società cooperativa di produzione e lavoro « Radio Crotone Democratica » a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 7 ottobre 1977, rep. 51700, reg. soc. 964;

10) società cooperativa edilizia « Elena » a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 3 marzo 1972, rep. 28819, reg. soc. 557;

11) società cooperativa edilizia « Lo Squalo » a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 28 ottobre 1976, rep. 22280, reg. soc. 895;

12) società cooperativa edilizia « 2000 » a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 3 luglio 1972, rep. 31306/3585, reg. soc. 562;

13) società cooperativa edilizia « Alcina » a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 18 marzo 1976, rep. 20658, reg. soc. 812;

14) società cooperativa edilizia « Sant'Angela » a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 13 maggio 1974, rep. 42175/5784, reg. soc. 671;

15) società cooperativa edilizia Domus Donegani a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 30 aprile 1965, rep. 64633, reg. soc. 377;

16) società cooperativa edilizia « Antonioli cav. Pasquale 1° » a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 6 marzo 1975, rep. 44170/6508, reg. soc. 740;

17) società cooperativa edilizia « Antonioli cav. Pasquale 3ª » a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 6 marzo 1975, rep. 44172/6510, reg. soc. 742;

18) società cooperativa edilizia « Aurora » a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cizza in data 17 gennaio 1954, rep. 23697, reg. soc. 182;

19) società cooperativa edilizia « Pro Crotone B » a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 13 dicembre 1971, rep. 27231, reg. soc. 530.

(5721)

Ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica di perfosfati, con sede in Roma e stabilimento in Portogruaro.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica di perfosfati, con sede in Roma e stabilimento in Portogruaro (Venezia), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

(5884)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena 10 febbraio 1984, numero 122/1.24.2 1° Sett., l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni disposte dalla regione Emilia-Romagna della somma di L. 5.000.000 a favore della clinica ostetrica e ginecologica quale contributo per l'organizzazione del convegno su « Contraccezione-sterilizzazione e sull'aborto oggi in Italia », di L. 500.000 dalla Banca popolare di Modena a favore della facoltà di medicina e chirurgia quale contributo per l'organizzazione del simposio « Progressi e prospettive in tema di ricerca biologica e medica » in onore del prof. Paolo Buffa.

(5773)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

I seguenti manufatti esplosivi, fabbricati in USA (Texas) ed importati in Italia dalla società Baker Sand Control Manufatoring S.r.l. di Pescara, sono riconosciuti e classificati nella categoria II, gruppo A, dell'allegato A al regolamento di pubblica sicurezza, con la denominazione « cartuccia per sondaggi petroliferi » nei due tipi dimensionali seguenti, ognuno dei quali può essere caricato con lo stesso peso di esplosivo T4 (denominazione americana RDX), di esplosivo « octogene » (denominazione americana HMX) oppure di esplosivo « esanitrostilbene » (denominazione americana HNS-11A).

Le caratteristiche, indipendenti dal tipo di esplosivo, sono:

Diametro	Peso totale	Peso esplosivo
127 mm (5 pollici)	g 193,22	g 22
152,4 mm (6 pollici)	g 376,48	g 32

Le due cariche cave sono identificate, nell'ordine, dalla sigla numerica N/P-06-75523 e N/P-06-75581 seguite ciascuna dalle cifre 00 se caricate con T4 (RDX), 01 se caricate con octogene (HMX) e da 02 se caricate con esanitrostilbene (HNS-11A).

(5772)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 248 delle revoche di registrazioni di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre gennaio-giugno 1984).

Numero d'ordine	Ditta e sede	Numero decreto di revoca	Data di revoca	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione
1	Tiber S.p.a., prodotti chimico-biologici, Roma, via Prenestina, 707	7023/R	15- 6-1984	*Adifix gocce*		
				flac. 10 cc 20.000 UI di vit. A + 40.000 UI di vit. D/3	11708	30-12-1955 10-10-1956 3- 5-1960
				flac. 20 cc × 10.000 UI di vit. A + 20.000 UI di vit. D/3	11708/1	30-12-1955 10-10-1956 3- 5-1960
2	Prodotti terapeutici Lombardi, Milano, via Compagnoni n. 3/b	7025/R	15- 6-1984	*Adobex*		
				flac. gocce 15 cc	2971	4- 2-1950
3	Sidus, istituto biochimico nazionale S.p.a., Roma, via Tiburtina n. 1496	7041/R	15- 6-1984	*Alfasole Sidus*		
				flac. gocce da 6 cc	11659/A	10-10-1956 11-11-1966
4	Prodotti terapeutici Lombardi, Milano, via Compagnoni n. 36	6977/R	14- 1-1984	*Algoton*		
				flac. gocce 15 cc	3105	27- 3-1950
5	Gruppo Lepetit S.p.a., Milano, via R. Lepetit n. 8/10	6983/R	6- 2-1984	*Ambozym balsamico Richter*		
				blister 24 compr. gastro resistenti	16577/A	18- 6-1966
6	F.G.L., industria farmaceutica italiana ora I.C.T. Milano, via Gasparo da Salò n. 14	7061/R	22- 6-1984	*Aminocor*		
				flac. 10 cc gocce	20074/A	10-10-1962
				10 supposte 50 mg	20074/B	10-10-1962
7	Istituto Italmedica Nova, Salerno, corso V. Emanuele n. 78	7026/R	15- 6-1984	*Antibrucellina*		
				12 fiale 2 cc	2871	31- 1-1950
				3 fiale 10 cc	2871	31- 1-1950
8	Dr. Giovanni Aristodemo, Civitavecchia (Roma)	6974/R	14- 1-1984	*Antimaldimare*		
				6 compresse	1653	20-10-1948
9	Ist. bioch. ligure Ligus, Genova, via S. Felice n. 38, e poi ceduta alla ditta Ind. chimica biolog. S.p.a., Genova, via Tanini, 37/D	6990/R	6- 2-1984	*Antitiroideo*		
				25 compresse	7585	18- 3-1953
10	Montefarmaco S.p.a., Milano, piazza del Liberty n. 2	6973/R	14- 1-1984	*Asma-Pumilene*		
				40 capsule	9828/B	15- 3-1973
				10 supp. adulti	9828/C	6- 4-1960
				10 supp. bambini	9828/C-1	6- 4-1960
11	Farmaceutici Dr. e Coli S.p.a., Lucca, via Guinigi n. 11/13	7040/R	15- 6-1984	*Atussolo*		
				8 compresse	3540	30- 6-1950
12	Ist. biologico Dessy S.p.a., Firenze, via S. Domenico n. 107	7015/R	15- 6-1984	*Biodentina Dessy*		
				5 fiale 2 cc	3580	28- 6-1950
				30 compr. g 0,60	3580	28- 6-1950
13	Soc. lab. chimici Pierandrei S.p.a., Roma, via Savoia n. 96	7042/R	15- 6-1984	*Biosterone*		
				flac. 125 cc e 200 cc	11492	8- 8-1956
14	Bruschettini S.r.l., Genova, via Isonzo n. 6	7002/R	22- 3-1984	*Bromistidina*		
				6 e 10 fiale 5 cc	10542	17-11-1955 8- 3-1956
				Bromistidina con atropina		
				6 e 10 fiale 5 cc	10542/A	28- 7-1972
15	Panther Osfa Chemie S.r.l., Milano, via Doberdò n. 16	6992/R	6- 2-1984	*Bromocod*		
				sciroppo 180 g	396	27- 2-1946 25- 1-1971
16	Face di Cavasotto Sergio e C Genova, via D. Menini n. 129	6998/R	8- 3-1984	*Calmax*		
				sciroppo	1323	1- 3-1971

Numero d'ordine	Ditta e sede	Numero decreto di revoca	Data di revoca	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione
17	Farmacie comunali riunite, Reggio Emilia, via Aschieri n. 1	7052/R	15- 6-1984	*Celluvita*		
				10 fiale 2 cc	19448	5-12-1961
				40 compresse 20 mg	19448/A	5-12-1961
18	Pietro Negroni S.p.a., Cremona, via Aglio n. 4	6987/R	6- 2-1984	*Chetocolina*		
				20 compr.	3	3- 4-1943
				6 fiale 3 cc	3/A	16- 6-1967
				3 fiale 5 cc	3/A-1	16- 6-1967
				3 fiale 10 cc	3/A-2	16- 6-1967
19	Zambon farmaceutici S.p.a., Vicenza, via Cappuccini n. 40	7022/R	15- 6-1984	*Cicatrizzante Zef*		
				tubo 40 g pomata	54	21- 7-1944
20	Lab. farmaco-biologici Borromeo, Milano, via Mac Mahon n. 45	7055/R	22- 6-1984	*Citrocol*		
				flac. 100 cc sciroppo	8465	29- 7-1961
				5 e 10 fiale 3 ml	8465/A	29- 7-1961
21	I.N.S.E.A., Genova-Nervi, via Oberdan n. 76/A e poi ceduta alla ditta Giovanni Ogna e figli S.r.l., Milano, via G. Farini n. 63	7017/R	15- 6-1984	*Colecistonina*		
				30 discoidi	1479	26- 6-1948
22	Istituto chimico internazionale G. Rende S.n.c., Roma, via Salaria n. 1240	6981/R	6- 2-1984	*Corticopan*		
				4 fiale 1,5 ml, tipo fortissimo	7640	11- 4-1953
23	Lab. chimico farmaceutico A. Menarini S.a.s., Firenze, via Sette Santi n. 3	7020/R	15- 6-1984	*Cromaton bicomplesso iniettabile*		
				5 e 10 fiale liof. + 5 e 10 fiale solv.	829/A	21-11-1952 20- 8-1959 2-11-1964 29-11-1969 23-11-1974
				Cromaton bicomplesso iniettabile tipo forte		
				5 e 10 fiale liof. + 5 e 10 fiale solvente	829/A-1	20- 1-1967 29-11-1969 19-12-1972
				Cromaton bicomplesso 5000 *uso orale*		
				10, 12, 15 flac. da g 15 con annesso tappo serbatoio	829/D-1	3- 1-1969
				Cromaton bicomplesso 10000 *uso orale*		
				10 flaconcini monodose . . .	829/D-2	31-12-1973 6- 4-1979
24	Lab. chim. farmaceutico Colonia della salute Carlo Arnaldi, Uscio (Genova)	7006/R	22- 3-1984	*Cura Arnaldi*		
				scat. 100 g polvere purgativa	10372	26- 9-1955
				40 past. formula cialdini da g 0,25	10372/C	26- 9-1955
				20 pastiglie formula ostie da g 0,50	10372/D	26- 9-1955
25	Lab. farmacobiologico Sais, Mestre (Venezia), via Grazioli n. 2	7035/R	15- 6-1984	*Dibiotico*		
				8 capsule	20269	29- 1-1964
				cat. polv. flac. 50 cc	20269/A	30- 4-1964
				cat. gocce pediat. flac. 15 cc .	20269/B	30- 4-1964
26	Panther Osfa Chemie S.r.l., Milano, via Doberdò n. 16	7056/R	22- 6-1984	*Didrofillina sedativa*		
				30 compresse	3923/E	25- 1-1971
27	Pietro Negroni S.p.a., Cremona, via Aglio n. 4	7016/R	15- 6-1984	*Emogenol B/12*		
				flac. 150 g	1922/A	23- 3-1955 16- 6-1967
28	Italchemi Pharma S.p.a., San Polo di Torrile (Parma), s.s. Asolana km 11	7043/R	15- 6-1984	*Epato Ini*		
				fiale di 1° grado - 10 fiale da 2 ml	12177	6- 5-1981
				fiale di 2° grado - 10 fiale da 2 ml	12177/1	6- 5-1981
29	Camillo Corvi, Piacenza, stradone Farnese n. 118	7021/R	15- 6-1984	*Epatormon*		
				10 fiale da 2 ml	2224	5- 9-1949 19-10-1956 8- 8-1960

Numero d'ordine	Ditta e sede	Numero decreto di revoca	Data di revoca	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione
	Segue: Camillo Corvi, Piacenza, stradone Farnese, 118	7021/R	15- 6-1984	*Epatormon B/12* 5 fiale 2 ml . . . . *Epatormon B/12* 10 flac. 5 ml uso orale	 2224/A 2224/B	 18- 5-1974 18- 5-1974
30	Pietro Negroni S.p.a., Cremona, via Aglio n. 4	7039/R	15- 6-1984	*Farbil Negroni* 3 e 12 pastiglie	 1980	 14- 4-1949 16- 6-1967
31	Bioterapico Donatello S.r.l., Milano, via F. Lippi n. 5/A	7037/R	15- 6-1984	*Farmanevrina* 5 e 10 fiale 2 ml	 19475	 31- 1-1969
32	Fatro S.p.a., laboratori biochimico-farmac., Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante n. 317	7084/R	22- 3-1984	*Fatrociclina* flacone 50 ml	 16985/A	 8-11-1960
33	Lab. chim. farmaceutico Sodini, Roma, via F. Turati n. 47	6976/R	14- 1-1984	*Flebogenina* vasetto pomata g 30	 1393	 22- 6-1948
34	Laboratori Baldacci S.p.a., Pisa, via S. Michele degli Scalzi n. 73	7003/R	22- 3-1984	*Fosfoglutina* 50 confetti	 9741/A	 11- 7-1955 14- 1-1964
35	C.I.F.A. S.p.a., Torino, corso Venezia n. 10	6994/R	6- 2-1984	*Fulgrisin* 10 capsule da mg 250	 18403	 5- 1-1961
36	Terna terapeutici nazionali, Sesto S. Giovanni (Milano), via B. Buozzi n. 100	7028/R	15- 6-1984	*Gastron* 40 compresse 120 g	 4178	 8- 6-1955 1- 2-1958
37	Farmaceutici Ecobi S.p.a., Ronco Scrivia (Genova), Via E. Bazzano	6991/R	6- 2-1984	*Gelobil* 30 caps. opercolate	 666	 1- 4-1947 12-12-1950 26- 5-1954 29- 8-1959 14- 3-1961 12- 6-1961 19-10-1962 4-12-1964 30-12-1970
38	Parke Davis, Milano, corso Matteotti n. 8	7001/R	22- 3-1984	*Hepavis* flac. sciroppo 100 cc	 708/E	 25- 6-1963 21- 1-1981
39	Id.	7019/R	15- 6-1984	*Hepavis B/12* 5 fiale 2 ml . . . . orale: 6 flac. 5 ml . . . . . iniett.: 1 flac. a tappo perforabile da 5 ml + 1 fiala solv. 5 ml orale granul. solubile: 10 e 20 bustine 5 g	 3672 3672/A 3672/B 3672/C	 22- 7-1950 6- 3-1952 27- 9-1958 19- 4-1972 3-11-1977 26- 1-1981
40	Sinpharma lab. farmac., Roma, piazza IV Fontane n. 15	7029/R	15- 6-1984	*Idrobutazina* 30 conf. 100 mg	 14472	 9- 1-1962 24- 1-1966
41	Fismed farmaceutici, Roma, via Mirabello n. 26	7060/R	22- 6-1984	*Jodotiroxon* 50 compresse 40 mcg	 16175	 14- 1-1960 23- 6-1960
42	S.I.T.I. - Soc. terap. ind. italiana, Milano, via Eritrea n. 48/8	7048/R	15- 6-1984	*Filartina* 20 compresse	 20249	 5- 7-1968
43	Face di Cavasotto Sergio e C. S.a.s., Genova, via Davide Menini n. 129	6986/R	6- 2-1984	*Laxocrem* flac. g 180 emulsione . . . . 8 confetti tipo bomboni . . .	 496-bis 496-bis/A	 12-10-1970 12-10-1970

Numero d'ordine	Ditta e sede	Numero decreto di revoca	Data di revoca	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione
44	Farber Ref S.p.a., Milano, via Imperia n. 35	7053/R	15- 6-1984	*Libilake B12*		
				10 fiale 1 ml da 5 unità USP × ml	626	11- 3-1947 11-12-1951
				5 fiale × ml 2 da 5 unità USP × ml	626/1	28-10-1953 9-11-1957
				flaconcino 5 ml da 20 unità USP × ml	626/2	31- 5-1961 27- 8-1964
45	Zilliken e Co S.a.s., Genova, via Francesco Nullo n. 23	7009/R	30- 3-1984	*Linfazide*		
				flac. 150 cc sciroppo	15011	7-12-1979
46	Wells farmaceutici S.a.s., Cesate (Milano), XIV Strada	7059/R	22- 6-1984	*Mabis*		
				40 compresse tipo semplice . .	10680	17-10-1960
				40 compresse con belladonna .	10680/A	8- 2-1961
47	I.S.F. S.p.a., Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci n. 1	7024/R	15- 6-1984	*Marzial B/12 Norton*		
				fiale 5 × 10 ml uso orale . . .	9821	13-12-1968 22-11-1969 19-12-1970
48	Medital, Pomezia (Roma), via Petronella	7036/R	15- 6-1984	*Minosone*		
				10 e 20 compr. mg 0,5	20056	25- 9-1962
49	Promed farmaceutici, Milano, corso XXII Marzo n. 43	7013/R	15- 6-1984	*Neazolin*		
				20 compresse	11338	21- 6-1957
50	Chemische Fabrik R. G. Albert Dung di Freiburg in Breisgav (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Luciano Bacciola, Torino, via V. Nazzaro n. 3	7038/R	15- 6-1984	*Neo-Basasthman*		
				5 supposte	14675	22-12-1958
51	S.I.C.F., Cuneo, via Silvio Pellico n. 10	7062/R	22- 6-1984	*Neo-Epapan*		
				flac. gocce 20 cc	2509	13- 8-1958
				flac. sciroppo 180 g	2509/A	30- 4-1961
				6 supposte	2509/B	30- 4-1961
52	Isola, istituto bioterapico internazionale del comm. Serafino Isola, Genova Quarto, viale Pio VII n. 50	6988/R	6- 2-1984	*Nico-Colina*		
				flac. 20 capsule	1649	11- 2-1964
				flac. 20 ml gocce	1649/A	21- 2-1970
53	Lab. Cozzolino, Napoli, via delle Brecce n. 148	7049/R	15- 6-1984	*Novarutorina*		
				5 fiale liof. + 5 fiale da 2 ml solvente	20250	6-11-1963 29- 1-1964 15- 1-1965 24- 1-1968
54	Ist. biologico Dessy S.p.a., Firenze, via S. Domenico n. 107/109	6997/R	8- 3-1984	*Novo Epatol* 12		
				5 fiale 2 cc	2675/A	22-10-1951
				flac. 125 ml + compresse di vit. in tappo contenitore	2675/B	15- 5-1962
55	Pietro Negroni S.p.a., Cremona, via A. Aglio n. 4	7005/R	23- 3-1984	*Pancreatina Negroni*		
				25 confetti	1655	5-11-1948
56	I.T.I., Milano, via G. da Cerminate n. 44	7034/R	15- 6-1984	*Parkcillina*		
				flac. 500.000 UI + fiala solv. 3 cc	19915	28- 4-1964
57	Novafarnova S.p.a., Milano, via Parini n. 9	6980/R	6- 2-1984	*Pentanolo Epa*		
				flac. 150 ml sciroppo	20634/A	27- 4-1974
58	Pietro Negroni S.p.a., Cremona, via A. Aglio n. 4	7044/R	15- 6-1984	*Pepsina*		
				16 confetti	1939	3- 6-1949
				soluzione gocce g 30	1939	3- 6-1949
59	Zanardi farmaceutici S.r.l., Bologna, via della Villa n. 17/19	7063/R	22- 6-1984	*Peptovit*		
				flac. g 200	6935	1- 9-1952

Numero d'ordine	Ditta e sede	Numero decreto di revoca	Data di revoca	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione
60	Pharma farmaceutici specializ., Roma Settecamini, via di Vannina n. 86	7008/R	30- 3-1984	*Pharmapirina* 6 supposte . . . . 20 e 40 confetti	 8407/A 8407/B	 19-11-1958 30-11-1962 15- 5-1972
61	Lab. Guieu, Milano, via Lomellina n. 10	7051/R	15- 6-1984	*Plegipirina* 20 compresse . . . . 10 supposte adulti . . . . . . 10 supposte bambini	 19853 19853/A 19853/A-1	 3- 4-1962 3- 4-1962 3- 4-1962
62	Istituto De Angeli S.p.a., Milano, via Serio n. 15	6985/R	6- 2-1984	*Polalex* 12 confetti . . . . 6 supposte adulti . . . . . . 6 supposte pediatriche	 18318 18318/A 18318/A-1	 14-12-1960 14-12-1960 14-12-1960
63	Lab. farmaceutico Procemsa, Torino, via Pinerolo n. 12/16	6995/R	6- 2-1984	*Progestalfa* 10 compresse 10 mg	 18406	 24- 8-1962
64	Ist. Farmacobiologico Giustini S.r.l., Milano, via V. Veneto n. 22 e poi ceduta alla ditta Lab. Derivati Organici S.p.a., Milano, via Cusio n. 5	7027/R	15- 6-1984	*Kapion* 10 capsule da g 0,50	 20089	 30- 8-1962
65	Lab. farmac. Guieu S.p.a., Milano, via Lomellina n. 10	7047/R	15- 6-1984	*Relvene* flac. da 30 cc . . . . flac. da 90 cc . . . . gel per applicazioni cutanee tubo da g 60	 20529 20529 20529/A	 9- 9-1965 9- 9-1965 9- 9-1965
66	Ist. Farmacoterapico Ital. S.p.a., Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani n. 116	7014/R	15- 6-1984	*Saccarina B/1* 100 compresse	 5254	 18- 8-1951
67	Officina farm. fiorentina istituto biochimico, Viareggio (Lucca), quartiere Varignano	6989/R	6- 2-1984	*Sailor* 4 e 20 compresse	 1821	 10- 3-1949 13- 2-1957 17- 4-1962 24- 9-1970
68	Isola, Genova Quarto, viale Pio VII n. 60	7004/R	22- 3-1984	*Servetinal* flac. 100 g polvere	 1276	 12- 4-1948 26- 5-1954 26- 7-1954 11- 1-1965
69	Wells farmaceutici S.a.s., Cesate (Milano), XIV Strada	7034/R	22- 6-1984	*Sinesex* 25 compr. 10 mg . . . . . . 10 fiale 2 ml mg 25	 8734 8734/A	 11- 6-1960 21-10-1960 11- 6-1960
70	Lab. Cozzolino, Napoli, via delle Brecce n. 145	7050/R	15- 6-1984	*Spasmopan* 6 e 12 supposte	 20456/A	 29- 4-1967
71	Pharma Solvit, Milano, viale Liguria n. 50	7045/R	15- 6-1984	*Sulfaton* flac. 12 conf.	 19437	 17- 9-1962
72	Eufarma, Firenze, via delle Panche n. 44	7058/R	22- 6-1984	*Sulf Gum con penicillina* 10 e 35 pastiglie	 5226/A	 21- 8-1951 11-12-1952
73	Istituto biologico Dessy S.p.a., Firenze, via S. Domenico, 107/109	6999/R	8- 3-1984	*Super Hepatol* 5 fiale 2 ml . . . . 120 ml sciroppo vitamin. con complesso B 5 fiale 2 ml - flac. 10 ml flac. 120 ml + vit. sciroppo	 2031 2031/A 2031/B 2031/C	 28- 5-1949 14- 9-1949 29- 1-1962 11- 6-1962
74	Ayerst Laboratories Inc. di Rouses Point N.Y. (USA) rappresentata in Italia da Ayerst italiana S.p.a., Latina, via Monti Lepini km 53	7018/R	15- 6-1984	*Thiomisulfena* 40 compresse	 20180	 27-10-1962 4- 3-1965 2- 3-1970 30-11-1971

Numero d'ordine	Ditta e sede	Numero decreto di revoca	Data di revoca	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione
75	Opera farmac. del Mezzogiorno, Crotone (Catanzaro), via Canova n. 3	6975/R	14- 1-1984	*Tiocisteina*		
				40 discoidi	18394	11-12-1961
				10 fiale 5 cc	18394/A	11-12-1961
				120 g sciroppo	18394/B	11-12-1961
76	Lifepharma labor. d'Italia S.p.a., Milano, via Principe Eugenio n. 48	6982/R	6- 2-1984	*Tolusot*		
				60 compresse	6209	1- 6-1976
				flac. 30 cc gocce	6209	1- 6-1976
77	S.I.T. - Specialità terapeutiche S.p.a., Mede (Pavia), corso Cavour n. 78	6984/R	6- 2-1984	*Tuenzim balsamico*		
				24 compresse	19808/A	31- 5-1977
78	Abrumar, Giulianova (Teramo), via XXIV Maggio	6993/R	6- 2-1984	*Valeronucleol*		
				sciroppo semplice, flac. 200 g	2291	22- 6-1962
				12 fiale 2 cc	2291/A	22- 6-1962
				scir. con barbiturico, flac. 200 g	2291/B	22- 6-1962
79	Medici Domus S.r.l., S. Vittore Olona (Milano), via Parini n. 3	7030/R	15- 6-1984	*Vitadomus B/2*		
				5 e 10 fiale 2 cc	7199	27-10-1952
				20 compresse	7199	7- 6-1954
80	Id.	7033/R	15- 6-1984	*Vitadomus E*		
				3 e 6 fiale 2 cc	7172	14-10-1952 7- 6-1954 17- 1-1967
81	Id.	7032/R	15- 6-1984	*Vitadomus K*		
				20 compresse g 0,25	7212	29-10-1952
				3, 6 e 10 fiale 2 cc 8 mg . . .	7212	7- 6-1954
82	Farmitalia ora Farmitalia Carlo Erba S.p.a., Milano, via C. Imbonati n. 24	7057/R	22- 6-1984	*Vitamina B12 cristallizzata Farmitalia*		
				3 fle cc mcg 500	3638/B	25- 1-1954
				3 fle 2 cc mcg 1000	3638/B	25- 1-1954
				20 compresse 50 mcg	3638/B	25- 1-1954
83	Lab. farmac. dott. Filippi, Roma, lungotevere della Vittoria n. 5	7046/R	15- 6-1984	*Vitamina B1 Filippi*		
				compr. 25 mg	20046/A-1	24-10-1962
84	Medici Domus S.r.l., S. Vittore Olona (Milano), via Parini n. 3	7031/R	15- 6-1984	*Vitamina PP Medici Domus*		
				20 compresse	7171/A	14-10-1952 30- 6-1965

(5680)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica relativo alle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Varese. (Tariffe e deduzioni pubblicate nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 263 del 24 settembre 1984).

Alle tariffe e deduzioni citate in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche alle pagine del supplemento qui di seguito indicate:

alla pag. 5:

a) fra i numeri d'ordine 90 e 91 deve intendersi inserito il comune: « Cuveglio - sezione Canonica »;

b) ai numeri d'ordine 134 e 135 in luogo del comune di « Lomnago - sezione Bodio » e « Lomnago - sezione Lomnago » leggasi rispettivamente « Bodio Lomnago - sezione Bodio » e « Bodio Lomnago - sezione Lomnago », lo stesso leggasi a pag. 114;

alla pag. 9, comune di Albizzate - sezione Caronno Varesino, la tariffa di reddito dominicale della qualità bosco misto di classe I in luogo di « L. 33.000 » deve leggersi « L. 35.000 »;

alla pag. 30, comune di Brebbia, al quinto rigo della qualità seminativo arborato, in corrispondenza delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario rispettivamente di lire 50.000 e 35.000, in luogo di « classe IV » deve leggersi « classe V »;

alla pag. 48, comune di Casale Litta, la tariffa di reddito agrario della qualità seminativo di classe III e classe IV devono leggersi rispettivamente « L. 60.000 » e « L. 50.000 » in luogo di « L. 50.000 » e « L. 60.000 »;

alla pag. 57, comune di Castellanza, la tariffa di reddito dominicale della qualità orto irriguo di classe unica deve intendersi « L. 800.000 »;

alla pag. 58, comune di Castello Cabiaglio, la tariffa di reddito dominicale della qualità prato arborato di classe III in luogo di « L. 16.000 » deve leggersi « L. 15.000 »;

alla pag. 68, comune di Cocquio Trevisago - sezione Cocquio, la tariffa di reddito dominicale della qualità bosco misto di classe unica in luogo di « L. 30.000 » deve leggersi « L. 35.000 »;

alle pagine 79-80, fra le sezioni « Cuveglio » e « Cavona » del comune di Cuveglio deve intendersi inserita la « Sezione Canonica » con le seguenti qualità, classi e tariffe:

seminativo, classe I, reddito dominicale L. 110.000, reddito agrario L. 85.000;

seminativo, classe II, reddito dominicale L. 85.000, reddito agrario L. 70.000;

seminativo, classe III, reddito dominicale L. 40.000, reddito agrario L. 35.000;

seminativo, classe IV, reddito dominicale L. 30.000, reddito agrario L. 30.000;

seminativo arborato, classe I, reddito dominicale lire 110.000, reddito agrario L. 85.000;

seminativo arborato, classe II, reddito dominicale lire 85.000, reddito agrario L. 70.000;

seminativo arborato, classe III, reddito dominicale lire 40.000, reddito agrario L. 35.000;

seminativo arborato, classe IV, reddito dominicale lire 30.000, reddito agrario L. 30.000;

prato, classe I, reddito dominicale L. 75.000, reddito agrario L. 75.000;

prato, classe II, reddito dominicale L. 45.000, reddito agrario L. 45.000;

prato, classe III, reddito dominicale L. 30.000, reddito agrario L. 30.000;

prato, classe IV, reddito dominicale L. 15.000, reddito agrario L. 15.000;

prato arborato, classe I, reddito dominicale L. 75.000, reddito agrario L. 75.000;

prato arborato, classe II, reddito dominicale L. 45.000, reddito agrario L. 45.000;

prato arborato, classe III, reddito dominicale L. 30.000, reddito agrario L. 30.000;

prato arborato, classe IV, reddito dominicale L. 15.000, reddito agrario L. 15.000;

prato irriguo, classe I, reddito dominicale L. 100.000, reddito agrario L. 95.000;

prato irriguo, classe II, reddito dominicale L. 60.000, reddito agrario L. 55.000;

castagneto da frutto, classe I, reddito dominicale lire 25.000, reddito agrario L. 13.000;

castagneto da frutto, classe II, reddito dominicale lire 13.000, reddito agrario L. 6.000;

castagneto da frutto, classe III, reddito dominicale lire 6.000, reddito agrario L. 3.000;

pascolo, classe unica, reddito dominicale L. 3.000, reddito agrario L. 2.000;

pascolo arborato, classe unica, reddito dominicale lire 10.000, reddito agrario L. 5.000;

incolto produttivo, classe I, reddito dominicale L. 1.000, reddito agrario L. 1.000;

incolto produttivo, classe II, reddito dominicale L. 1.000, reddito agrario L. 1.000;

bosco ceduo, classe I, reddito dominicale L. 17.000, reddito agrario L. 4.000;

bosco ceduo, classe II, reddito dominicale L. 10.000, reddito agrario L. 4.000;

bosco ceduo, classe III, reddito dominicale L. 3.000, reddito agrario L. 4.000;

alla pag. 80, comune di Cuveglio - sezione Cavona, la tariffa di reddito agrario della qualità seminativo di classe IV in luogo di « L. 20.000 » deve leggersi « L. 30.000 »;

alla pag. 84, comune di Dumenza - sezione Due Cossani, la tariffa di reddito agrario della qualità prato di classe IV in luogo di « L. 5.000 » deve leggersi « L. 6.000 »;

alla pag. 86, comune di Dumenza - sezione Runo, la tariffa di reddito agrario della qualità seminativo di classe III in luogo di « L. 15.000 » deve leggersi « L. 16.000 »;

alla pag. 124, comune di Maccagno - sezione Musignano, la tariffa di reddito dominicale della qualità prato di classe II in luogo di « L. 10.000 » deve leggersi « L. 9.000 »;

alla pag. 127, comune di Marchirolo, la tariffa di reddito dominicale della qualità prato arborato di classe II in luogo di « L. 20.000 » deve leggersi « L. 25.000 »;

alla pag. 128, comune di Marzio - sezione Marchirolo, la tariffa di reddito dominicale della qualità prato arborato di classe II in luogo di « L. 20.000 » deve leggersi « L. 25.000 »;

alla pag. 140, comune di Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, la tariffa di reddito dominicale della qualità prato di classe II in luogo di « L. 20.000 » deve leggersi « L. 25.000 »;

alla pag. 155, comune di Somma Lombardo - sezione Mezzana Superiore, la tariffa di reddito agrario della qualità prato di classe I in luogo di « L. 110.000 » deve leggersi « L. 100.000 ».

(5915)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Conferma degli importi dei programmi di edilizia residenziale previsti dall'ordinanza n. 323/81 in attuazione del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 388/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 3 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, che ha attribuito al commissario straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata il compito di redigere, sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati, il programma di massima relativo agli interventi per l'acquisto e la realizzazione di alloggi da locare agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Vista l'ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981 del commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata con la quale è stato predisposto il programma degli interventi e l'importo dei mutui da contrarre dai comuni con la Cassa depositi e prestiti;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 4/83 del 20 aprile 1983, con la quale nel confermare l'importo dei mutui assentiti ai comuni, per mero errore materiale, sono stati modificati gli importi relativi ai seguenti comuni:

comune di Atripalda, programma acquisto L. 1.184.000.000 in luogo di L. 1.210.000.000;

comune di Lauro, programma acquisto L. 964.000.000 in luogo di L. 980.000.000;

comune di Scafati, programma costruttivo L. 1.773.000.000 in luogo di L. 1.773.118.000;

comune di Scafati, programma acquisto L. 836.000.000, in luogo di L. 836.882.000;

comune di S. Fele, programma acquisto L. 144.000.000, in luogo di L. 149.895.000;

comune di S. Fele, programma costruttivo L. 610.000.000 in luogo di L. 610.105.000;

comune di Siano, programma acquisto L. 1.823.000.000 in luogo di L. 1.930.000.000;

Ravvisata la necessità di confermare la ripartizione effettuata con l'ordinanza n. 323/81;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

L'importo dei programmi relativi ai seguenti comuni è confermato secondo la seguente ripartizione:

comune di Atripalda, programma acquisto L. 1.210.000.000;
comune di Lauro, programma acquisto L. 980.000.000;
comune di Scafati, programma costruttivo L. 1.773.118.000;
comune di Scafati, programma acquisto L. 836.882.000;
comune di S. Fele, programma acquisto L. 149.895.000;
comune di S. Fele programma costruttivo L. 610.105.000;
comune di Siano, programma acquisto L. 1.930.000.000.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5880)

Ulteriore proroga delle requisizioni di appartamenti destinati al ricovero della popolazione interessata dal fenomeno del bradisismo. (Ordinanza n. 397/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, e successive integrazioni;

Viste le proprie ordinanze n. 4/FPC del 6 settembre 1983, n. 6/FPC del 10 settembre 1983 e n. 18/FPC del 7 ottobre 1983, con le quali è stata attribuita ai prefetti di Napoli, Caserta, Latina e Salerno il potere di requisire, per un periodo non inferiore a sei mesi, appartamenti liberi di proprietà privata, nell'ambito delle rispettive province;

Vista la propria ordinanza n. 129/FPC del 17 febbraio 1984, con la quale è stata disposta una proroga di nove mesi delle cennate requisizioni;

Vista la nota n. 571/BRA-GAB in data 30 ottobre 1984, con la quale il prefetto di Napoli rappresenta la necessità di disporre una ulteriore proroga delle ordinanze sopra citate fino al 30 giugno 1985, al fine di assicurare la continuità del ricovero precario della popolazione in atto alloggiata negli edifici requisiti, persistendo le esigenze che diedero corso alle requisizioni in parola;

Ravvisata la necessità di aderire alle predette richieste per soddisfare le indilazionabili esigenze evidenziate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le requisizioni disposte dai prefetti di Napoli, Caserta, Latina e Salerno in esecuzione delle ordinanze n. 4/FPC, numero 6/FPC e 18/FPC, rispettivamente del 6 e 10 settembre e 7 ottobre 1983, già prorogate con l'ordinanza n. 129/FPC del 17 febbraio 1984, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 1985.

Art. 2.

La pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana vale come notifica agli interessati.

Roma, addì 6 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5881)

Disposizioni per la disciplina del mancato approvvigionamento e mancato impiego di materiale prodotto nelle regioni Campania e Basilicata, da parte di concessionari dei programmi costruttivi di Monteruscello. (Ordinanza n. 398/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 825, convertito in legge, con modificazioni, con legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, con legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il bando in data 7 novembre 1983 per l'affidamento di opere di edilizia residenziale urgente in località Monteruscello del comune di Pozzuoli;

Considerato che il bando predetto prevedeva il riconoscimento di un ribasso aggiuntivo convenzionale del 2% sul costo degli alloggi alle ditte che avessero assunto impegno ad adottare processi che prevedano l'impiego di strutture portanti in acciaio e/o l'impiego di sistemi di edilizia industrializzata con elementi totalmente prodotti nelle regioni Basilicata e Campania;

Considerato che, in corso di esecuzione, taluna delle ditte affidatarie delle opere in parola ha dichiarato la propria impossibilità a mantenere l'impegno assunto, per la temporanea indisponibilità di mercato dei materiali suddetti;

Ritenuto che la eventuale temporanea impossibilità al perfetto adempimento degli impegni assunti è in ogni caso da attribuire a responsabilità della ditta, per non aver provveduto con la dovuta tempestività a procurarsi la fornitura in oggetto di specifico impegno;

Ritenuto, che l'urgenza delle opere realizzande richiede la adozione di un provvedimento atto a consentire la esecuzione delle stesse indipendentemente da ogni eventuale difficoltà di mercato;

Ritenuto, peraltro, che a seguito della violazione dell'impegno assunto non sia possibile alla ditta affidataria usufruire dei benefici economici corrispondenti al ribasso convenzionale;

Sentito il parere dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli 10 ottobre 1984, n. 1093;

Visto il parere 31 ottobre 1984 n. 35/C.G. del comitato giuridico amministrativo;

Avvalendosi dei poteri eccezionali in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dispone:

E' disposta la riduzione del 2% del corrispettivo degli alloggi spettante agli affidatari di interventi di cui in premessa, che, per qualsiasi motivo, non rispettino l'impegno assunto di adottare processi che prevedono l'impiego esclusivo di strutture portanti in acciaio e/o l'impiego di sistemi di edilizia industrializzata con elementi totalmente prodotti nelle regioni Basilicata e Campania.

In caso di parziale adempimento all'obbligo assunto, è consentito, su richiesta dello affidatario e previa accettazione della disposta riduzione del corrispettivo, l'applicazione di una riduzione proporzionale alla quota di materiale non rispondente all'impegno.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5882)

Avviso di rettifica all'ordinanza 19 ottobre 1984, numero 378/FPC/ZA: « Integrazione dell'ordinanza n. 361/FPC/ZA del 19 ottobre 1984 concernente misure dirette ad agevolare il reinsediamento della popolazione ed a consentire il completamento dell'attività nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 ». (Ordinanza pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 299 del 30 ottobre 1984).

All'art. 2, sesto rigo, dell'ordinanza citata in epigrafe, dove è scritto « 18 settembre 1984, n. 582 », leggasi: « 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363 . . . ».

(5883)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 24 ottobre 1984, n. 1/13/2-2031, il decreto prefettizio 15 febbraio 1936, n. 11419/33361, con il quale il cognome del sig. Giusto Švab, nato a Trieste il 20 ottobre 1897, venne ridotto nella forma italiana di « Soavi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Gisella Tretiach e ai figli Giusto e Marcella, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 17 ottobre 1984, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote del predetto, sig. Livio Soavi di Giusto, nato a Trieste il 13 aprile 1957, residente a Trieste, Santa Croce n. 67, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Švab ».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome « Soavi » assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Bruna Skabar, nata a Trieste il 23 gennaio 1959, nonché nei confronti del figlio Marko, nato a Trieste il 1° settembre 1983.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(5857)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 18 ottobre 1984, n. 80.

Indicazioni esplicative per l'applicazione dei decreti ministeriali relativi ai preparati pericolosi « solventi » e « pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini ».

Ai presidenti delle giunte regionali
Ai presidenti delle province di Trento e di Bolzano
Ai medici provinciali della regione Sicilia
Al medico regionale della Valle d'Aosta

e per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Ministero dell'interno
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Al Ministero delle partecipazioni statali
Al Ministero del commercio con l'estero
Al Ministero delle finanze
Al Ministero della ricerca scientifica
All'Istituto superiore di sanità
Ai commissari del Governo presso le regioni a statuto ordinario
Ai commissari del Governo presso le regioni a statuto speciale
Ai prefetti della Repubblica
Ai presidenti delle amministrazioni provinciali
Agli assessori regionali alla sanità
Agli assessori provinciali alla sanità
Alla Confederazione generale dell'industria italiana
Alla Federazione nazionale dell'industria chimica
All'Associazione sindacale aziende petrolchimiche a partecipazioni statali
Alla Confederazione italiana piccola e media industria
Alla Confederazione generale italiana del commercio
All'Associazione commercio chimico

Il decreto ministeriale 17 ottobre 1984 e il decreto ministeriale 18 ottobre 1984 riportano in conformità alle relative direttive delle Comunità europee, le disposizioni regolamentari concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura rispettivamente dei preparati pericolosi:

a) solventi;

b) pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini.

Con l'emanazione dei suddetti provvedimenti la legge-quadro 29 maggio 1974, n. 256, trova così applicazione anche in alcuni settori di preparati pericolosi.

Infatti, la complessa problematica della classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi si è, in un primo tempo, incentrata prioritariamente sulla classificazione delle sostanze pericolose concretandosi, sulla scorta delle relative direttive comunitarie, prima nell'emanazione del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successivamente del decreto ministeriale 21 maggio 1981, attualmente in fase di modificazione ed integrazione, limitandosi, per quanto attiene invece ai preparati pericolosi, a disciplinare esclusivamente il rischio di infiammabilità.

Il lavoro di classificazione, in continua e costante evoluzione, si è poi andato gradualmente estendendo ai vari settori di preparati ed ha portato all'emanazione delle direttive da cui discendono i decreti ministeriali in parola.

In tal modo, la normativa ora disciplina compiutamente, vale a dire anche sotto il profilo dei rischi derivanti dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche, preparati pericolosi di alcuni settori di notevole importanza tenuto conto della loro larga diffusione sia a livello industriale che domestico.

L'elaborazione dei provvedimenti di cui trattasi, che tengono conto in maniera rigorosa del contenuto delle rispettive direttive della C.E.E., è stata seguita con interesse ed attesa da parte di coloro che, o perché direttamente interessati all'applicazione delle norme in oggetto, o perché demandati alla vigilanza ed al controllo, sono i destinatari dei provvedimenti in questione.

Ed è per questo che è stata segnalata a questo Ministero l'opportunità di provvedere ad una contemporanea emanazione dei decreti di recepimento delle direttive delle Comunità europee riguardanti le norme di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi solventi, pitture, inchiostri da stampa, adesivi, ecc. e, contestualmente, di diramare una circolare esplicativa che aiuti ad una corretta interpretazione di tali decreti.

Il decreto ministeriale relativo ai preparati « solventi » recepisce nell'ordinamento legislativo nazionale la direttiva (CEE) n. 73/173/CEE del 4 giugno 1973, successivamente modificata dalla direttiva n. 80/781/CEE del 22 luglio 1980 e integrata, per quanto riguarda gli allegati tecnici, dalla direttiva della commissione n. 82/473 del 10 giugno 1982.

Il decreto ministeriale relativo ai preparati « pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini » recepisce la direttiva (CEE) n. 77/728/CEE del 7 novembre 1977, successivamente modificata dalla direttiva n. 83/265/CEE del 16 maggio 1983 e integrata, per quanto riguarda gli allegati tecnici, dalla direttiva della commissione n. 81/916 del 5 ottobre 1981.

I chiarimenti forniti con la presente circolare si devono intendere, se non altrimenti specificato, riferiti a entrambi i decreti sopra menzionati.

1. *Campo di applicazione.*

I decreti in oggetto devono considerarsi norme applicative ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge n. 256 del 29 maggio 1974, e successive modificazioni, legge questa che ha il carattere di norma quadro per la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

Salvo l'aspetto dell'infiammabilità dei preparati, per il quale, come già esplicitato nella circolare n. 23 del 19 aprile 1982, valgono ovviamente le disposizioni stabilite dalla stessa legge n. 256/74, come già ricordato, sono queste le prime norme che affrontano globalmente il problema della classificazione di determinati preparati anche sotto il profilo dei rischi derivanti dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche e che precisano le modalità per l'applicazione delle definizioni di pericolosità, di cui all'art. 2 della legge n. 256/74, e successive modificazioni, agli stessi preparati.

Le norme in oggetto riguardano i preparati:

1) la cui destinazione d'uso corrisponde ad una di quelle espressamente citate nei decreti stessi: l'assoggettamento o meno, quindi, di un preparato alle normative in oggetto va stabilito prioritariamente in relazione alla sua destinazione d'impiego. A titolo di esempio un preparato che contenga una o più sostanze con caratteristiche solventi, ma non destinato ad essere impiegato come solvente, non rientra nel campo di applicazione del decreto per i solventi;

2) e inoltre contenenti almeno una delle sostanze elencate negli allegati tecnici richiamati.

In tale contesto, quindi, queste norme stabiliscono le modalità per la classificazione dei preparati in funzione sia della destinazione d'uso, che della presenza nella composizione di sostanze che sono elencate negli allegati tecnici richiamati nei decreti in questione.

Gli aggiornamenti del quadro normativo, avranno luogo attraverso l'adeguamento al progresso tecnico di detti allegati.

Si informa inoltre che è in corso di elaborazione in sede C.E.E. un progetto di direttiva che regolamenterà la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di tutti i preparati pericolosi a prescindere dalla loro destinazione d'uso.

2. *Esclusioni dal campo di applicazione.*

In merito alle esclusioni di cui agli articoli 2 dei decreti in oggetto va precisato quanto segue:

il decreto sui solventi si applica anche ai preparati pitture, vernici, inchiostri, adesivi ed affini secondo le modalità previste dal decreto concernente questi ultimi preparati;

le sostanze di cui agli allegati, da sole o in miscela tra loro o anche con altre sostanze, non sono soggette alle norme dei decreti in questione quando rientrano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 riguardante i rifiuti.

3. *Preparati aerosol.*

Per i preparati aerosol rientranti nel campo di applicazione delle norme in oggetto in relazione alla loro destinazione d'uso, si applicano, sia le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 741/82, sia, per quanto riguarda altre categorie di pericolo, diverse dall'infiammabilità, le disposizioni dei decreti in oggetto: inoltre, se rientrano nel campo di applicazione del decreto « Pitture, vernici, ecc. », devono recare in etichetta anche i consigli di prudenza S 23 e S 38.

Le stesse frasi S 23 e S 38 devono essere impiegate anche per quei preparati « Pitture, vernici ecc. » che, pur non essendo immessi sul mercato sotto forma di aerosol, sono destinati ad essere utilizzati mediante nebulizzazione.

4. *Preparati nocivi con componenti tossici.*

Per quanto riguarda la classificazione dei preparati, « Pitture, vernici ecc. » va precisato che, ai fini del calcolo della nocività del preparato, vanno prese in considerazione anche le sostanze classificate tossiche nell'allegato al decreto stesso ma contenute nel preparato in concentrazioni tali da rientrare entro i limiti di nocività indicate nell'allegato stesso.

Tale graduazione nella valutazione di pericolosità non può essere applicata ai componenti classificati tossici nell'allegato I al decreto ministeriale 21 maggio 1981 e successive modificazioni, ma non riprese nell'allegato al decreto « Pitture, vernici, ecc. » in quanto la direttiva della C.E.E. che il decreto recepisce, fissa esclusivamente la concentrazione limite per la attribuzione del preparato alla categoria di « tossico ».

5. *Preparati irritanti con componenti corrosivi.*

Quanto detto sopra per i preparati nocivi con componenti tossici vale esattamente, *mutatis mutandis,* anche per i preparati irritanti con componenti classificati corrosivi.

6. *Preparati comburenti.*

Nel decreto « Pitture, vernici ecc. » vengono fornite indicazioni per la classificazione dei preparati come comburenti; a tal fine si fa riferimento solo agli allegati al decreto ministeriale 21 maggio 1981, e successive modificazioni, poiché attualmente l'allegato al decreto « Pitture, vernici ecc. » non contiene sostanze classificate come comburenti.

7. *Soluzioni o miscele impiegate come componenti di preparati.*

Il computo ai fini della classificazione di pericolo va effettuato con riferimento alla percentuale in peso delle sostanze rispetto al peso del preparato; ciò vale anche nel caso di impiego di sostanze in soluzione o in miscela con altre sostanze come componenti di preparati che rientrano nel campo di applicazione dei decreti in oggetto.

8. *Componenti da riportare in etichetta.*

Per quanto concerne le modalità per l'indicazione in etichetta del nome dei componenti pericolosi contenuti in un preparato, si ritiene opportuno sottolineare che l'indicazione del nome chimico delle sostanze pericolose contenute nel preparato è obbligatoria per le sostanze altamente tossiche, tossiche, nocive, corrosive e irritanti secondo le modalità previste dall'art. 5 del decreto « solventi » e dall'art. 4 del decreto « Pitture, vernici ecc. »; non è quindi richiesto siano riportati in etichetta i nomi chimici dei componenti che determinano i rischi di infiammabilità e comburenza.

Va inoltre sottolineato che il solo carattere di infiammabilità di un preparato non è sufficiente per richiedere la dichiarazione in etichetta di componenti di per

se classificati come pericolosi. Tale principio deve intendersi valido inoltre per il carattere di comburenza di un preparato, ancorché non esplicitato nell'ambito dei decreti in oggetto.

9. *Formato dell'etichetta.*

Si ritiene utile ricordare che le etichette di pericolo, le cui dimensioni minime sono definite all'art. 5 del decreto « Pitture, vernici ecc. » e all'art. 6 del decreto « solventi » sono destinate a contenere esclusivamente le informazioni indicate rispettivamente all'art. 4 del decreto « Pitture, vernici ecc. » e all'art. 5 del decreto « solventi », mentre ogni altra informazione commerciale può essere riportata in altra parte dell'etichettatura complessiva del preparato; occorre cioè distinguere tra « etichettatura di pericolo » e « etichettatura complessiva » ed è quindi rispetto alla etichettatura di pericolo che vanno calcolate le dimensioni del simbolo (almeno un decimo).

10. *Lingua per le informazioni in etichetta.*

Si ricorda che tutte le informazioni da riportare in etichetta debbono essere in lingua italiana, come prescritto dall'art. 5, primo comma, della legge n. 256/74.

11. *Caratteristiche dell'imballaggio.*

Si ricorda infine che gli imballi dei preparati soggetti ai decreti in oggetto devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 256/74.

Il Ministro: DEGAN

(5494)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso, per complessivi sessanta posti, per la nomina della qualifica di coadiutore della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro, ruolo del personale amministrativo.

La prova scritta dei seguenti concorsi, indetti con decreto ministeriale 20 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 18 maggio 1984, avrà luogo presso la sede, il giorno e l'ora indicata a fianco di ciascun concorso:

1) concorso a quindici posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nella regione Sardegna: il giorno 12 dicembre 1984, alle ore otto, presso la Fiera internazionale della Sardegna - piazza Marco Polo - Cagliari;

2) concorso a quindici posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nella regione Liguria: il giorno 12 gennaio 1985, alle otto, presso la Fiera internazionale di Genova - piazzale Kennedy, 1;

3) concorso a venti posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nella regione Piemonte: il giorno 23 febbraio 1985, alle ore otto, presso il Politecnico di Torino - corso Duca degli Abruzzi, 24 - Torino.

(5934)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale del 25 febbraio 1984 e successive modifiche:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Volpato Beniamino, nato a Castelfranco Veneto il 1° agosto 1947 . . . . . . punti 98 su 100
Di Giuseppe Piero, nato a Santiago del Cile il 17 ottobre 1949 . . . . » 93 »
Rigotti Gino, nato a Zevio il 9 giugno 1944 » 93 »
Passarino Mariapiera, nata a Torino il 12 maggio 1948 . . . . » 92 »
Cavallazzi Roberto, nato a Ghemme l'8 gennaio 1946 . . . . » 90 »
De Stefano Cosimo Ferruccio, nato a Reggio Calabria il 5 giugno 1947 . . . . . » 90 »
Bortolani Alberto, nato a Tregnago l'11 luglio 1946 . . . . » 89 »
Caglioni Claudio, nato a Bergamo il 10 marzo 1944 . . . . » 89 »
Muti Egle, nata a Cuneo il 25 giugno 1945 » 89 »
Arioli Nazzareno, nato a Milano il 30 agosto 1945 . . . . » 88 »
Rossi Renato, nato a Milano il 4 settembre 1946 . . . . » 88 »
Iacopetti Tullio, nato a Moron (Argentina) il 15 giugno 1949 . . . . » 87 »
Brisolese Achille, nato a Misterbiano il 10 giugno 1948 . . . . » 86 »
Raimondi Pierluigi, nato a Legnano il 6 agosto 1942 . . . . » 86 »
Vizzi Giovanni, nato a Lecce il 7 settembre 1945 . . . . » 86 »
Borsetti Guido, nato a Bairo Torre il 1° aprile 1943 . . . . » 85 »
Farallo Eugenio, nato a Molfetta il 5 ottobre 1943 . . . . » 85 »
Romeo Letterio, nato a Parma il 1° settembre 1947 . . . . » 85 »
Cubicciotti Ermenegildo, nato a Contursi il 23 marzo 1946 . . . . » 83 »
Gasperoni Carlo, nato a S. Paolo (Brasile) il 24 dicembre 1947 . . . . » 83 »
Giachero Enrico, nato a Moncalieri il 5 novembre 1944 . . . . » 83 »
Gozzi Carlo, nato a Udine il 24 giugno 1946 » 83 »
Musajo Somma Alfredo, nato ad Andria il 5 ottobre 1947 . . . . » 83 »

Pandolfi Paolo, nato a Treviso il 15 giugno 1949 . punti 83 su 100
Mero Alessandro, nato a Roma il 2 gennaio 1945 . » 82 »
Nanni Giacinto, nato a Rimini il 12 novembre 1946 . » 82 »
Vitale Raffaele, nato a Bompietro il 19 luglio 1947 . » 81 »
Curti Ernesto, nato a Gravellona Lomellina il 26 ottobre 1942 . » 80 »
Gari Massimo, nato a Celle Ligure il 9 aprile 1943 » 80 »
Nasi Piergiorgio, nato a Pamparato il 27 giugno 1948 » 80 »
Conte Francesco, nato a Palermo l'8 marzo 1944 . » 79 »
Pastacaldi Paolo, nato a Firenze il 1° aprile 1945 » 79 »
Bormioli Mariano, nato a Torino il 12 settembre 1946 » 78 »
Ferrari Furio, nato a Torino il 21 dicembre 1948 » 78 »
Salimbeni Grazia Maria, nata a Collesalvetti il 18 febbraio 1945 . » 78 »
Baraglia Maurizio, nato a Perugia il 2 novembre 1943 . » 77 »
Lo Giudice Cappelli Carmine, nato ad Acri il 1° gennaio 1950 . » 77 »
De Bisogno Lucio, nato a Napoli il 1° febbraio 1939 » 76 »
Raiteri Enrico, nato a Torino il 14 marzo 1947 » 76 »
Bonarelli Roberto, nato a Loreto il 12 gennaio 1947 . » 75 »
Chiarelli Angelo, nato a Spinazzola l'11 luglio 1948 . . . . punti 74 su 100
Ferrara Maria Maddalena, nata a Palermo il 9 settembre 1947 . . . . » 74 »
Lanza Anna Maria, nata ad Agira l'11 luglio 1944 . . . . » 74 »
Ostuni Giovanni, nato a Monopoli il 19 ottobre 1943 . . . . » 74 »
Faldi Ferdinando, nato a Firenze il 26 febbraio 1948 . . . . » 73 »
Leopizzi Giuseppe, nato a Gallipoli il 7 maggio 1947 . . . . » 72 »
Marasco Luigi, nato a Lamezia Terme il 18 febbraio 1946 . . . . » 72 »
Oberto Elisa, nata a Baldissero Torinese il 4 giugno 1943 . . . . » 72 »
Sanna Massimo, nato a Luino, il 24 luglio 1948 . . . . » 72 »
Santi Pierluigi, nato a Genova il 31 maggio 1949 . . . . » 72 »
Garigale Italo, nato ad Alcara Li Fusi il 1° novembre 1941 . . . . » 70 »
Indelicato Ugo, nato a Catania il 19 settembre 1942 . . . . » 70 »
Lavagnino Giorgio, nato a Genova il 7 novembre 1946 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1984

Il Ministro: DEGAN

(5240)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla dàta di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227